



Audizione

presso le Commissioni riunite Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2025 (C. 2112-bis)

(Roma, 4 novembre 2024)

PREMESSA

Riteniamo opportuno partire da una brevissima descrizione della realtà economica e sociale del nostro Paese, che va guardata in faccia, senza edulcorarla.

Il pil cresce dello "zero virgola"; la produzione industriale cala da 19 mesi consecutivi (da novembre 2022 ad agosto 2024 il fatturato manifatturiero è sceso dell'8%); la domanda interna ristagna mentre l'export, ad agosto, ha perso il 6,7% in valore (il 10,7% in volume) sull'anno precedente; precarietà, lavoro nero e sommerso colpiscono 6 milioni di lavoratori; l'evasione fiscale e contributiva è a quota 82,4 miliardi; lavoratori e pensionati pagheranno, nell'anno in corso, oltre 17 miliardi di Irpef in più; l'inflazione cumulata nel triennio 2021 - 2023 è stata del 17,3%.

La manovra di bilancio si inserisce in questo quadro, e non in quello decantato dal Governo, che continua a celebrare record immaginari che prescindono totalmente dalle condizioni materiali di vita e di lavoro delle persone.

E alla domanda su quanto i suoi contenuti possano incidere, migliorando la situazione, la risposta arriva dallo stesso Esecutivo, che certifica - per i prossimi anni - un impatto sul Pil della sua politica economica tra 0,3 e 0,0 punti percentuali. Il che equivale ad ammettere di non essere in grado di incidere su quella realtà che abbiamo appena descritto.

Ma il problema è un altro, i provvedimenti assunti, se non saranno cambiati in maniera significativa dal Parlamento, peggioreranno ulteriormente le cose.

E ci riferiamo, innanzitutto, alla vera e propria fiera di tagli al welfare universalistico e ai servizi pubblici che si è scelto di portare avanti per rispettare i parametri del nuovo Patto di Stabilità, cui anche il Governo italiano ha dato via libera nel Consiglio europeo, che condannerà il nostro Paese a 7 anni di austerità.

È chiarissimo chi pagherà il prezzo più salato della riduzione drastica della spesa pubblica: saranno lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati i quali - dopo aver subito una brutale perdita del potere d'acquisto a causa di una crescita dei

profitti senza precedenti - verranno colpiti anche nel c.d. "salario sociale o indiretto".

Eppure, contrariamente a quanto sostengono il Mef e Palazzo Chigi, che fanno passare per scelte tecniche decisioni assolutamente politiche, c'era un'alternativa a ridurre ulteriormente i dipendenti pubblici, a tagliare ancora una volta le risorse per Istruzione, Ricerca, Regioni ed Enti locali, a programmare una riduzione delle risorse per il Servizio sanitario nazionale tale da raggiungere - nel 2027 - il livello più basso mai registrato in rapporto al PIL, pari al 5,91%.

E l'alternativa era, ed è, recuperare risorse da extraprofitti e profitti (decine e decine di miliardi di euro), rendite e grandi patrimoni, evasione fiscale e contributiva.

Si è invece deciso di non andare a prendere i soldi dove sono, preferendo fare addirittura il contrario: ridurre la progressività fiscale (con la conferma della flat tax, e la sua eventuale estensione) e ricorrere a condoni, concordati e ogni altro strumento possibile e immaginabile pur di non contrastare un'economia sommersa in continua espansione. Restando fedeli al solito mantra del "meno tasse per tutti".

Per tutti, tranne che per chi vive di salario o di pensione, che - pagando, attraverso il meccanismo del drenaggio fiscale, il maggior gettito Irpef cui abbiamo già fatto cenno - ha finanziato anche il taglio del cuneo fiscale, in una sorta di "grande partita di giro" a saldo zero.

Su questo punto occorre una precisazione. Siamo al terzo anno di fila in cui si tenta di vendere come nuovo sostegno ai lavoratori ciò che nuovo non è affatto, è semplicemente la conferma della vecchia decontribuzione, che è stata fiscalizzata. La stragrande maggioranza del mondo del lavoro non vedrà un solo euro in più in busta paga, anzi quasi tutti perderanno qualcosa.

Non è certamente in questo modo che si risolverà una questione salariale che, in Italia, è ormai grande come una casa.

E che non ci sia alcuna intenzione di affrontarla lo conferma lo stanziamento, per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego 2022/2024, di risorse sufficienti a coprire appena 1/3 di quanto perso con l'inflazione, dando così un pessimo segnale anche ai settori privati.

A tutto questo va aggiunto il capitolo previdenziale. È scomparso dall'orizzonte qualunque tentativo, non tanto di superare ma perfino di mitigare la Legge Monti/Fornero. Dopo le ulteriori restrizioni per Opzione Donna, Ape sociale e Quota 103, un minimo di flessibilità in uscita sarà garantito ad appena lo 0,011% dei lavoratori, per tutti gli altri torna pienamente in vigore la legge che in campagna elettorale si era solennemente promesso di abolire. L'obiettivo è stato completamente ribaltato, puntando ad allungare - per ora in via volontaria - la permanenza al lavoro sino a 70 anni e oltre.

Ultima conseguenza della linea di politica economica assunta dal Governo è privare il Paese, attraverso il taglio degli investimenti pubblici (a cominciare dalle

risorse destinate al settore decisivo dell'automotive, che rischia di implodere), della stessa possibilità di mettere in campo politiche industriali in grado di affrontare la transizione digitale, ambientale ed energetica, invertendo un declino produttivo sempre più evidente.

Se inoltre consideriamo i pesanti ritardi nell'attuazione del PNRR e l'assenza di qualunque strategia per il Mezzogiorno, troviamo piena spiegazione della crescita anemica in corso, che potremmo persino rimpiangere nei prossimi anni.

L'unico settore che – non solo non subisce alcuna austerità – ma che vede un incremento delle risorse senza precedenti, è la spesa militare: con circa 35 miliardi di euro da qui al 2039, tra il ministero della Difesa e il MIMIT.

Una scelta che ci vede assolutamente contrari, sia perché preannuncia la conversione della nostra economia in un'economia di guerra, che non può portare nulla di buono, sia perché consideriamo inaccettabile che si rilanci con i soldi pubblici la corsa al riarmo, mentre si tagliano i salari, il Servizio sanitario nazionale rischia di collassare e il welfare diventa sempre meno pubblico e universalistico.

Non serve altro per motivare la nostra mobilitazione, che culminerà nello sciopero generale del prossimo 29 novembre.

A meno che arrivino risposte, da parte del Sistema delle imprese e del Governo, alle nostre rivendicazioni: rinnovo dei Ccnl pubblici e privati per aumentare il potere d'acquisto; finanziamento straordinario per sanità pubblica, servizi sociali, non autosufficienza, istruzione e ricerca; piena rivalutazione delle pensioni, con rafforzamento ed estensione della quattordicesima; riforma delle pensioni che superi la Legge Monti – Fornero; politiche industriali per i settori manifatturieri e per i servizi con gli investimenti necessari per difendere l'occupazione – anche con il blocco dei licenziamenti –, creare nuovo lavoro e costruire un modello di sviluppo sostenibile; tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e contrasto alla precarietà, cambiando la legislazione in materia; ritiro del disegno di legge sulla sicurezza e rispetto delle libertà costituzionali.

Le risorse ci sono, e vanno recuperate innanzitutto attraverso una riforma fiscale all'insegna della progressività e della lotta all'evasione. Chi ha di più deve contribuire di più: non ci sono alternative se vogliamo tornare a crescere e redistribuire con equità la ricchezza prodotta.

Quadro macroeconomico e Manovra 2025

Nel 3° trimestre 2024 il **prodotto interno lordo** è rimasto stazionario rispetto al trimestre precedente (0,0%). La variazione congiunturale del valore aggiunto è il risultato di una diminuzione in agricoltura e nell'industria e di un aumento nei servizi. Dal lato della domanda, si registra un contributo positivo della componente nazionale e un apporto negativo di quella estera netta. La crescita acquisita italiana per il 2024 è di appena il +0,4%. Gli ultimi dati sul PIL confermano come la crescita economica in Italia si sia fermata e come, anche quest'anno, la nostra economia crescerà ben al di sotto delle previsioni del Governo (nettamente sovrastimate rispetto ai previsori nazionali, europei ed internazionali) e si tornerà, quindi, ad una crescita anemica per il secondo anno consecutivo.

Nel confronto europeo l'Italia registra il peggior dato congiunturale sia rispetto alle altre maggiori economie europee (Spagna +0,8%, Francia +0,4%, Germania +0,2%) che all'Eurozona (+0,4%) e all'Unione Europea (+0,3%).

Ad agosto 2024 prosegue la preoccupante flessione della **produzione industriale**: si tratta del 19° calo mensile consecutivo su base annua (da febbraio 2023) e del 7° calo trimestrale consecutivo (dal 4° trimestre del 2022). Nel 2° trimestre 2024 si osserva un'allarmante diminuzione in termini congiunturali sia delle ore lavorate che delle unità di lavoro (ULA), determinata da una contrazione nell'agricoltura e nell'industria e da una crescita nei servizi. Nel comparto industriale la diminuzione delle ore lavorate e delle ULA ha riguardato sia l'industria in senso stretto che le costruzioni.

A settembre 2024 si registra una diminuzione dell'**occupazione** che interessa, a livello congiunturale (-63 mila unità), sia la componente dipendente che quella indipendente e che porta l'intero aggregato sotto i 24 milioni. Anche il tasso di occupazione registra un calo, attestandosi a 62,1%. Questi dati confermano come l'andamento del mercato del lavoro non fosse così entusiasmante come si voleva far credere.

Infatti, sulle **recenti dinamiche occupazionali** vanno rilevati almeno cinque elementi:

1. la crescita occupazionale in un contesto caratterizzato da un PIL stagnante e dalle ore lavorate in diminuzione indica una **bassa qualità dei posti di lavoro**;
2. l'aumento degli occupati registrato negli ultimi mesi è determinato prevalentemente dalla **crescita degli over 50** (che ormai rappresentano oltre il 40% degli occupati) per effetto delle riforme pensionistiche che ne hanno prolungato la permanenza sul mercato del lavoro;
3. il numero dei **lavoratori a termine** permane ancora molto alto e la loro recente diminuzione su base tendenziale è legata alla ripresa del lavoro autonomo che molto spesso, soprattutto per i più giovani, ha caratteristiche del tutto sovrapponibili al lavoro precario.
4. le ore autorizzate di **Cassa Integrazione Guadagni (CIG)** sono in netta crescita (44,9 milioni a settembre 2024, cioè +84,2% rispetto al mese

precedente) ma gli effetti non si vedono immediatamente nelle statistiche sul mercato del lavoro perché i cassaintegrati escono dagli occupati solo se la loro assenza dal lavoro supera i tre mesi;

5. la recente crescita del tasso di occupazione in Italia – che rimane il più basso di tutta l'Unione Europea – è determinata anche dalla drastica **diminuzione della popolazione in età da lavoro**, come ha dovuto riconoscere lo stesso Governo nel PSB.

Nel 3° trimestre 2024, i **CCNL in attesa di rinnovo** riguardano 6,9 milioni di dipendenti (52,5%) che rappresentano il 54,2% del monte retributivo complessivo. Si tratta di un'ingente massa salariale non allineata all'inflazione su cui si registrano importanti differenze a livello settoriale: il 100,0% della Pubblica Amministrazione è in attesa del rinnovo 2022-24, il 63,9% nell'industria, il 22,0% nei servizi e lo 0,0% in agricoltura. Infine, il tempo medio di attesa di rinnovo permane ancora molto alto (oltre 18 mesi).

Nel frattempo, dopo aver già registrato **un'inflazione** cumulata del +17,3% nel triennio 2021-23, ad ottobre 2024 i prezzi al consumo accelerano nuovamente: l'IPCA generale aumenta del +0,3% su base mensile e del +1,0% su base annuale, con un aumento acquisito che è del +1,1%. Preoccupa l'indice dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il c.d. "carrello della spesa") che registra un'accelerazione sia in termini congiunturali (+1,1%) che tendenziali (+2,2%), con un aumento acquisito del +2,0%.

Nel 2° trimestre 2024 il **reddito disponibile delle famiglie** è aumentato del +1,2% mentre la **spesa per i consumi** solo del +0,4%, in entrambi i casi rispetto al trimestre precedente. Questa differenza, vista insieme all'aumento della **propensione al risparmio** (+10,2%), segnala una forte cautela delle famiglie determinata dal pessimismo sulla situazione economica e sulle prospettive future che è confermata anche dalla diminuzione dell'indice del clima di **fiducia dei consumatori**. In più, il peggioramento della situazione è rilevato anche dall'indice di **fiducia delle imprese** che ad ottobre 2024 diminuisce portandosi su un livello minimo da aprile 2021. In particolare, nella **manifattura** peggiorano i giudizi sul livello degli ordini e le aspettative sul livello della produzione. Sempre nella manifattura, a ottobre 2024, si stima una riduzione dell'utilizzo degli impianti (che, escludendo il periodo pandemico, tocca il livello minimo dal 2014) e un aumento delle imprese che segnalano l'insufficienza di domanda come ostacolo all'attività produttiva.

La Manovra 2025 si inserisce in un quadro macroeconomico particolarmente preoccupante, caratterizzato da una crescita che si è fermata, inflazione in rialzo, occupazione in diminuzione e salari che non hanno ancora recuperato il potere d'acquisto perso negli ultimi anni. A tutto questo bisogna aggiungere la continua riduzione della produzione industriale, la diminuzione delle ore lavorate, l'aumento delle ore di cassa integrazione e il peggioramento complessivo del clima economico.

La Manovra, attualmente in discussione in Parlamento, è la prima che viene definita dalle **nuove regole economiche europee** approvate lo scorso aprile, dopo la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) decisa durante la crisi pandemica. Con la nuova *governance* economica europea è cambiato profondamente il ciclo delle leggi di bilancio: si è passati da un orizzonte triennale, anche se di fatto annuale, tracciato dal Documento di Economia e Finanza (DEF) e dalla Nota di Aggiornamento (NADEF), a uno pluriennale definito **Piano Strutturale di Bilancio** (PSB). Quest'ultimo è il nuovo documento che diviene centrale nella programmazione delle politiche economiche e di finanza pubblica a livello nazionale e che si sviluppa su due orizzonti: quello della programmazione (pari alla durata della legislatura, 5 anni nel caso italiano) e quello per la correzione di bilancio (di 4 anni, estendibile fino a 7 anni se il Governo presenta, come ha fatto, un piano di riforme e investimenti su cui la Commissione europea si pronuncerà nelle prossime settimane). La traiettoria tracciata nel PSB è vincolante e potrà essere modificata soltanto per via di un cambio di governo, o nel caso di circostanze che rendano impossibile la sua attuazione, ma, comunque, qualsiasi modifica dovrà essere rinegoziata con la Commissione europea e approvata dal Consiglio.

Il PSB, presentato dal Governo e approvato nelle scorse settimane dal Parlamento, prevede una riduzione media del saldo primario strutturale dello 0,53% all'anno che corrisponde ad **un pesante consolidamento fiscale di circa 13 miliardi annui per i prossimi sette anni**, cioè ben oltre la durata dell'attuale legislatura e di questo Governo. Per realizzare questo obiettivo, **la spesa netta potrà crescere in media dell'1,5% all'anno in termini nominali**, cioè al di sotto dell'inflazione prevista dallo stesso Esecutivo e, quindi, pianificando una sua diminuzione in termini reali. Questa traiettoria determina un **insostenibile ritorno delle politiche di austerità** che si traducono immediatamente – come si vede nei saldi del Documento Programmatico di Bilancio (DPB) poi dettagliati nel DDL Bilancio – in una **drastica riduzione della spesa pubblica** per la sanità, per l'istruzione e la ricerca, per le politiche sociali, per i salari e gli investimenti pubblici, per le pensioni. Queste politiche l'Italia le ha già subite in passato e si sono rivelate disastrose perché hanno compresso i salari, ridotto l'occupazione, diminuito il PIL, facendo crescere il rapporto debito pubblico/PIL e ottenendo, quindi, un risultato diametralmente opposto a quello atteso.

Inoltre, da tutti i recenti documenti economici del Governo emerge chiaramente come la sua **azione economica sia del tutto irrilevante** nell'orizzonte preso in considerazione: infatti, la differenza tra lo scenario programmatico, cioè quello che incorpora l'impatto delle nuove misure, e quello tendenziale, quindi a legislazione vigente, è minima (appena +0,3 punti percentuali), talvolta nulla (0,0 p.p.). Il Governo indica la necessità di un rafforzamento della **domanda interna** e si attende un impulso favorevole sui consumi ma, nei fatti, opta per il suo contrario, a partire dal rinnovo dei contratti pubblici con aumenti inferiori all'inflazione e da un meccanismo fiscale in sostituzione del taglio del cuneo che non aumenta – anzi, in quasi tutti i casi diminuirà – il salario dei lavoratori dipendenti.

Le scelte di politica economica non sono mai né tecniche né neutrali ma il risultato di **chiare decisioni politiche**: il Governo italiano, che per il percorso di correzione del bilancio poteva scegliere tra la riduzione delle uscite e/o l'aumento delle entrate, ha deciso di tagliare nettamente la spesa pubblica e di non recuperare le risorse necessarie attraverso la tassazione dei profitti, extraprofitti, grandi ricchezze e rendite, lotta all'evasione e una vera progressività ed equità fiscale.

Tutto questo determinerà, quindi, un'austerità selettiva che si scaricherà fin da subito sui lavoratori e i pensionati e che trascinerà tutto il Paese in un lungo declino economico.

Schede di lettura del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (2112-bis)
(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 29 ottobre 2024, degli articoli 83, 84, commi 2 e 3, e 89, comma 2 del disegno di legge n. 2112)

Indice

FISCO	pag. 9
SANITA'	pag. 16
SPENDING REVIEW	pag. 24
LAVORO	pag. 29
RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO.....	pag. 34
PREVIDENZA	pag. 35
MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE -.....	pag. 41
FAMIGLIA	pag. 43
DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA	pag. 45
ISTRUZIONE E RICERCA	pag. 47
CULTURA	pag. 49
POLITICHE DI GENERE	pag. 50
POLITICHE GIOVANILI	pag. 50
GRANDI EVENTI, INVESTIMENTI E INFRASTRUTTURE	pag. 52
POLITICHE ABITATIVE	pag. 54
CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE	pag. 55
ENTI TERRITORIALI	pag. 57
DROGHE E DIPENDENZE	pag. 59
SPORT	pag. 61
MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO	pag. 63
SICUREZZA E LEGALITA'	pag. 64
DIFESA	pag. 65
FONDI	pag. 66
RIFINANZIAMENTI, DEFINANZIAMENTI, RIPROGRAMMAZIONI	pag. 67

FISCO

La manovra di bilancio consolida un indirizzo delle politiche fiscali iniquo e regressivo. Non si utilizza la leva fiscale su profitti, extraprofitti, rendite, grandi patrimoni, contrasto all'evasione, come alternativa al taglio lineare della spesa pubblica. Si conferma la riduzione degli scaglioni Irpef, con riduzione della progressività. Si stabilisce la fiscalizzazione della decontribuzione (con perdite in busta paga) e si interviene sulle detrazioni. Non si restituisce ai redditi da lavoro dipendente e da pensione un drenaggio fiscale che determinerà, a fine anno, un maggior gettito Irpef 2024 di circa 17 mld.

Art. 2 (Misure di sostegno al reddito)

Scaglioni IRPEF

Con la modifica all'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), sono messi a regime gli scaglioni di reddito e le aliquote Irpef, introdotti per il solo anno 2024 dal primo modulo di riforma fiscale (D.lgs. n. 216/2023), con la conferma dell'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito in vigore sino all'anno d'imposta 2023. Dall'anno d'imposta 2025 si applicano le aliquote del 23% fino a 28mila euro, del 35% da 28 a 50mila euro e del 43% oltre i 50mila euro. Si conferma la detrazione per il lavoro dipendente di 1.955 euro per i lavoratori con reddito complessivo sino a 15.000 euro, che fissa la soglia no-tax area a 8.500 euro già prevista per l'anno 2024.

Costo 2025: 4,8 miliardi di euro.

Taglio cuneo

Si prevede la sostituzione della decontribuzione (esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, c.d. *cuneo contributivo*, del 6% e del 7%, la cui applicazione era prevista per il solo anno 2024) con un sistema che riconosce un bonus fino ai 20mila euro di reddito (determinato da una percentuale decrescente al crescere del reddito: 7,1% fino a 8,5mila euro, 5,3% da 8,5mila a 15mila, 4,8% fino a 20mila) e una maggiorazione delle detrazioni fiscali (pari 1.000 euro per i redditi da 20mila a 32mila e con un décalage tra i 32 mila e i 40mila).

Costo 2025: 12,8 miliardi di euro.

Commento

Le risorse stanziare per queste due misure saranno largamente coperte dal maggior gettito IRPEF pagato – attraverso il meccanismo del drenaggio fiscale – da lavoratori e pensionati, che a fine anno supererà di gran lunga i 15 miliardi.

Riguardo agli scaglioni IRPEF, si rende strutturale un sistema che è sempre meno progressivo - con il chiaro obiettivo di puntare all'aliquota unica (*flat tax*) - che produce per lavoratori dipendenti e pensionati solo modesti benefici.

Il meccanismo del cuneo fiscale non aumenta i salari per tutti i lavoratori dipendenti che rispettano il requisito reddituale, anzi da simulazioni realizzate da più parti (uffici sindacali, centri fiscali, studi tributari, ecc.) risulta come quasi tutti i redditi, soprattutto quelli più bassi, registrino addirittura una riduzione. Una perdita salariale che è emblematica dell'attenzione che il Governo e la sua maggioranza hanno verso il mondo del lavoro.

Riordino delle detrazioni

Si inserisce un limite alle detrazioni (oneri detraibili complessivamente considerati) sulla base del reddito complessivo superiore a 75 mila euro e del numero dei figli. L'importo di base, che è pari a 14mila euro e 8mila euro per un reddito complessivo superiore, rispettivamente, a 75mila euro e 100mila euro, si moltiplica per un coefficiente che aumenta al crescere del numero dei figli a carico presenti nel nucleo familiare (0,50 senza figli, 0,70 con un figlio, 0,85 con due figli, 1 con più di due figli o almeno un figlio con disabilità). Ai fini della verifica del limite, la disposizione non contempla la concorrenza al reddito complessivo dei canoni assoggettati a cedolare secca (regola generale per l'accesso alle agevolazioni fiscali).

Dall'ammontare complessivo delle spese detraibili sono escluse le spese sanitarie, le spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione e per l'acquisto di veicoli sostenute per

le persone disabili, gli interessi per i mutui contratti fino al 31/12/2024 (acquisto, costruzione, ristrutturazione abitazione principale), le spese sanitarie rateizzate e le rate annuali relative alle spese per recupero del patrimonio edilizio, compresi Ecobonus e Sisma Bonus (art. 16-bis del Tuir e altre disposizioni di legge) sostenute entro la medesima data.

Si introducono tre riduzioni delle detrazioni per familiari a carico. La detrazione di 950 euro per i figli di età superiore a 21 anni è riconosciuta sino al compimento del 30° anno di età, fatta eccezione per i figli disabili. La detrazione per altri familiari a carico, finora riconosciuta per ogni persona indicata nell'art. 433 del c.c., a partire dal 2025 spetterà solo in riferimento ai familiari ascendenti. Dal 2025 ai contribuenti con cittadinanza extra UE, esclusi gli Stati facenti parte del SEE, non spettano più le detrazioni per i familiari a carico residenti all'estero (coniuge e figli).

Recupero di gettito annuo a regime: 496 mln di euro

Commento

Il Governo, anziché riordinare le agevolazioni fiscali relative agli oneri, ha deciso di inserire un tetto alle detrazioni d'imposta per i soli oneri detraibili, mantenendo invariate le deduzioni dal reddito complessivo.

Per far cassa e reperire risorse, non si tiene conto delle famiglie, in particolare del Mezzogiorno, i cui figli hanno esigue possibilità di trovare lavoro ancor più se di età superiore ai 30 anni.

Il mancato utilizzo dell'ISEE, fa supporre l'introduzione (per via indiretta) del quoziente famiglia e – quasi – di una "tassa nascosta" sul celibato/assenza di figli. Un meccanismo analogo viene stabilito dall'art. 68 per determinare il tetto massimo di benefit aziendali non tassabili (1.000 euro in caso di assenza dei figli e 2000 in caso di loro presenza).

Sosteniamo che l'ISEE è lo strumento migliore per fotografare la situazione economica delle famiglie.

Infine, si cancella il diritto di accesso alle detrazioni per i familiari a carico residenti all'estero per chi non è cittadino italiano, o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o di uno Stato aderente allo spazio economico europeo. Tale misura costituisce un'inaccettabile discriminazione, in piena continuità con l'analogo esclusione dall'accesso all'assegno unico universale per i criteri restrittivi di residenza in Italia, che ha già determinato un deferimento alla Corte di Giustizia Europea da parte della Commissione Europea.

Art. 3.

(Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle attività per imposte anticipate)

La revisione delle deduzioni delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento delle DTA consente nel biennio 2025-26 di aumentare le entrate per un totale di 3,4 miliardi di euro.

Commento

Si tratta di una misura che il Governo ha descritto come un "sacrificio" richiesto alle banche ma che, in realtà, rappresenta una mera anticipazione di imposta che verrà poi restituita, in forma maggiorata, a partire dal 2027. Nemmeno questa volta si è scelto di intervenire sugli extraprofiti.

ART. 5.

(Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)

La norma mette a regime l'agevolazione, introdotta nel 2001 e prorogata negli anni successivi, che consente un risparmio sulle plusvalenze future in caso di cessione dei terreni agricoli e edificabili e/o delle partecipazioni. Attraverso una regolarizzazione dei valori d'acquisto, con il pagamento di una imposta sostitutiva del 16% (medesima aliquota applicata nel 2024), si massimizzano le entrate sulle future plusvalenze sul breve periodo scaricando le perdite negli anni a venire. In questo caso gli introiti ipotizzati nel 2025 saranno pari a 840 milioni di euro e le perdite in termini di imposte dirette di 155,9 milioni di euro, con effetti negativi in costante aumento negli anni successivi.

ART. 7.
(Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

Il comma 1 interviene sul meccanismo di tassazione del fringe benefit relativo all'uso promiscuo, per motivi di lavoro ma anche per esigenze personali, dell'auto aziendale per i dipendenti. Si tratta di un sussidio ambientalmente dannoso indiretto, che nel 2021 ha avuto una spesa stimata di 1231,00 milioni di euro. Prima delle modifiche era soggetto a tassazione sul reddito in busta paga il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri al costo chilometrico stabilito dall'ACI, sulle vetture con emissioni inferiori a 60 g/km, del 30% per le vetture con emissioni tra 60 e 160 g/Km, del 50% per le vetture con emissioni fino a 190 g/Km e del 60% per le vetture con emissioni oltre i 190 g/Km. Per le vetture immatricolate a decorrere dal 1° gennaio 2025, con le nuove disposizioni verrà sottoposto a tassazione il 50% dell'importo, percentuale che scende al 10% per i veicoli elettrici e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. Diminuisce quindi la tassazione sulle auto aziendali elettriche e plug-in ma anche per quelle con emissioni di anidride carbonica superiori a 190g/Km, aumenta in generale la tassazione su auto a benzina e diesel.

Il comma 2 aumenta dal 10 al 22% l'IVA sulle prestazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica o in inceneritori senza recupero di energia. Per quanto riguarda il conferimento in discarica, l'ultimo catalogo dei SAD ha stimato una spesa nel 2021 di 703,85 mln di euro mentre, per quanto riguarda il conferimento in impianti di incenerimento senza recupero di energia, il catalogo certifica che a quella data non risultavano esistere impianti di incenerimento senza recupero di energia, almeno per quanto concerne i rifiuti urbani, e quindi non c'è nessuna spesa stimata al 2021.

Commento

L'idea di tassare i fringe benefit derivanti dall'uso promiscuo dell'auto aziendale, applicando una tassazione più alta per auto a diesel e benzina e una più bassa per elettriche e plug-in, potrebbe sembrare corretta in linea di principio. Sono tuttavia presenti diverse criticità nella norma:

- con le nuove disposizioni la tassazione del fringe benefit sulle auto con emissioni più alte (sopra i 190 g/Km) si abbasserà dal 60 al 40%;
- la maggiore tassazione delle auto più inquinanti dovrebbe avere l'effetto di incentivare l'acquisto di auto più pulite. In questo caso rischia di non essere così perché le auto sono acquistate dalle aziende. Il lavoratore, che dovrà sostenere la tassazione, non è il soggetto che decide quale auto acquistare;
- l'eliminazione dei SAD non deve essere pagata dai lavoratori con misure di carattere punitivo.

Per questi motivi la nuova disposizione va innanzitutto corretta per riportare al 60% il reddito tassabile per le autovetture altamente inquinanti e per destinare, attraverso un accordo con le parti sociali e prima dell'entrata in vigore, l'utilizzo delle risorse recuperate per evitare ricadute negative sui redditi dei lavoratori, anche attraverso incentivi per la sostituzione delle auto aziendali, incentivi a forme sostenibili di mobilità per i lavoratori, potenziamento del trasporto pubblico locale, ecc. In generale, la revisione dei SAD non deve, in ogni caso, essere un modo per fare cassa. Le risorse recuperate devono essere finalizzate a investimenti e a strumenti di sostegno per una giusta transizione, allo scopo di evitare impatti negativi sulla società e sui lavoratori.

L'eliminazione del sussidio di cui al comma 2 è invece positiva trattandosi di un'agevolazione dannosa, che incentivava da un lato, per i rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato, l'opzione meno favorevole per l'ambiente, quella della discarica, e dall'altro l'incenerimento dei rifiuti con gravi risvolti negativi sull'ambiente. Anche in questo caso però non è sufficiente togliere il sussidio ambientalmente dannoso. Deve essere contestualmente prevista l'istituzione di un tavolo con le parti sociali per definire, prima dell'entrata in vigore, l'utilizzo delle risorse recuperate per sviluppare l'economia circolare e un ciclo virtuoso dei rifiuti che parta dalla riduzione della loro produzione, dal riuso e dal riciclo.

Il tema della revisione dei SAD non può comunque limitarsi a questi due interventi. "Il differenziale", l'ultimo catalogo dei sussidi pubblicato dal ministero dell'Ambiente relativo alle spese del 2021, stima che complessivamente in quell'anno i sussidi ambientalmente dannosi sono costati 22,4 miliardi, di cui 14,5 miliardi di euro per le fonti fossili. È un problema che va affrontato complessivamente e che dovrebbe essere risolto entro il 2025, anche in base a diversi impegni internazionali. Rinviare l'eliminazione dei SAD è un grave errore, perché i sussidi ambientalmente dannosi sono un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi climatici e di tutela dell'ambiente e della biodiversità, sostengono il mantenimento in vita di un sistema economico fossile e altamente inquinante con gravi conseguenze sul clima e sulla salute. La CGIL propone l'attivazione di un tavolo di confronto del Governo con le parti sociali e percorsi di partecipazione democratica per l'eliminazione di tutti i SAD, con l'obiettivo di utilizzare le risorse recuperate per evitare impatti sociali ed occupazionali attraverso l'istituzione di nuovi SAF, investimenti pubblici per la decarbonizzazione, misure di giusta transizione, sostegno all'occupazione e ai redditi, sostegni alle imprese con chiare condizionalità climatico/ambientali ed occupazionali.

ART. 8.

(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

Il sistema delle detrazioni legate a riqualificazione edilizia, efficienza energetica e messa in sicurezza degli immobili subisce ampie modifiche, sostanzialmente con riduzioni generalizzate a partire dal 2025.

Dal 1° gennaio 2025 e fino 31 dicembre 2033 si applicheranno le detrazioni, previste dal Testo Unico delle Imposte sui redditi, del 30%, con tetto massimo per immobile di 48mila euro (in precedenza 96.000 €), per tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Per gli interventi di efficienza energetica, la detrazione del 65%, in vigore fino al 31 dicembre 2024, passa al 50% nel 2025 e al 36% nel 2026 e 2027 per l'abitazione principale (36% nel 2025 e 30% nel 2026 e nel 2027 per le altre abitazioni).

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia la detrazione del 50% resta tale per il 2025 e passa la 36% per il 2026 e il 2027 per le abitazioni principali (36% nel 2025 e 30% per 2026 e 2027 per le altre abitazioni).

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, per le quali si prevedevano aliquote differenziate dal 50% all'85% secondo la tipologia di intervento, la detrazione passa al 50% nel 2025 e al 36% nel 2026 e 2027 per le abitazioni principali (36% nel 2025 e 30% nel 2026 e nel 2027 per le altre abitazioni).

Le suindicate detrazioni nella misura del 50% per il solo anno 2025 e del 36% per gli anni 2026 e 2027, relative ad interventi effettuati sulle abitazioni principali, sono riconosciute solo se l'immobile è posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale (esclusi familiari conviventi, comodatari e locatari, ecc.).

Per l'acquisto di mobili viene prorogata la detrazione anche per il 2025 (tetto massimo di spesa 5.000 euro).

La detrazione del 65% del Superbonus relativo alle persone fisiche per edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari e ai condomini per l'anno 2025 spetta solo agli interventi per i quali, al 15 ottobre 2024, risulti presentata la CILA, adottata la delibera assembleare e presentata l'istanza per il titolo abitativo nel caso di demolizione e ricostruzione. La detrazione al 110% per gli immobili situati nelle zone colpite da eventi catastrofici non subisce modifiche.

Per le spese del Superbonus (110% e 90%) sostenute nel 2023, a beneficio dei contribuenti con capienza Irpef ridotta, è prevista la possibilità di ripartire in 10 quote annuali la detrazione, presentando entro il 31/10/2025 una dichiarazione integrativa per coloro che hanno già goduto

della prima rata nella dichiarazione presentata nel 2024 (senza l'applicazione di sanzioni e interessi).

Commento

È positiva la differenziazione tra prima e seconda casa, che introduce un primo criterio di equità. Tuttavia, permane il problema legato a un piano di largo respiro e di medio termine, maggiormente ancorato alla condizione sociale e alle capacità reddituali, con particolare attenzione a soluzioni per gli incapienti. Devono essere previste differenziazioni per ubicazione urbana, con attenzione verso le aree in condizione di maggior degrado e disagio socioeconomico, con priorità verso il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Inoltre, la riduzione delle percentuali di detrazione rischia di favorire l'evasione fiscale in parte contrastata con le detrazioni più alte. Con queste riduzioni diventa sempre più difficile il raggiungimento degli obiettivi della nuova direttiva "Case green", cui il Governo deve dare una risposta, anche per la riduzione dei costi energetici. Così come diventa sempre più complesso affrontare il tema della messa in sicurezza degli edifici.

ART. 9.

(Disposizioni per il contrasto dell'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche di dati)

ART. 10.

(Misure in materia di tracciabilità delle spese)

Preme sottolineare che, nonostante l'introduzione di nuove misure volte a contrastare l'evasione fiscale, il Governo ha promosso il "concordato preventivo annuale e biennale per i soggetti ISA e per lavoratori autonomi e imprese in regime forfetario", riducendo in parte i controlli, e la recente sanatoria per i soggetti ISA per gli anni 2018/2022 che aderiscono al concordato, premiando gli evasori con una tassazione agevolata relativa a più anni, in netto contrasto con l'intento di contrastare l'evasione.

Pertanto, sorgono dubbi sulle stime di gettito di entrambe le disposizioni, atteso che i contribuenti che aderiscono al concordato possono definire anticipatamente il reddito imponibile ai fini Irpef, a prescindere quindi dagli incassi registrati.

In riferimento alla tracciabilità delle spese, la disposizione comporterà con ogni probabilità la difficoltà per i dipendenti e collaboratori di ottenere il rimborso, qualora non siano in grado di effettuare o dimostrare di aver effettuato il pagamento con moneta elettronica, anche per importi minimi.

ART. 11.

(Versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita)

Si modifica la disciplina relativa al versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita che determina un aumento delle entrate pari a oltre 1,7 miliardi di euro nel triennio.

Commento

Questa misura, considerata dal Governo come un "sacrificio" richiesto alle assicurazioni, in realtà sarà scaricata sugli assicurati poiché l'ammontare dei versamenti effettuati da tali imprese è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

ART. 13.

(Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)

L'art. 13 conferma un'estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto. La quarta estrazione settimanale viene stabilizzata a decorrere dal 2025, allo scopo di assicurarsi le relative entrate erariali.

Commento

L'estrazione settimanale aggiuntiva era stata introdotta in via sperimentale nel 2023 e prorogata (già allora con molte critiche, anche alla luce di simili esperienze precedenti) per sostenere le

popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione del 2023. Si procede, sbagliando, nella direzione dell'aumento dell'offerta.

ART. 14.
(Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)

La norma prevede la proroga fino al 31.12.2026 delle concessioni del gioco pubblico (bingo, scommesse rete fisica, apparecchi da intrattenimento), rideterminandone gli oneri, allo scopo di assicurarsi le relative entrate erariali.

Ricordiamo che la legge di previsione di bilancio per il 2023 e per il bilancio pluriennale 23-25 aveva reintrodotta la proroga fino al 31.12.24 per le concessioni ADM, che erano in scadenza al 31.12.22.

Commento

Ancora una volta si va a proroga e non si procede, come ripetutamente richiesto, con l'indizione delle gare.

Va rammentato che le scadenze iniziali delle concessioni per il bingo erano state fissate al 2014, quelle per le scommesse sono scadute nel 2016 e quelle per gli apparecchi di giochi nel 2022. Il sistema delle proroghe delle concessioni avviene a fronte del pagamento di un corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga e maggiorato del 15% rispetto all'importo pagato per l'attribuzione della concessione.

Visti gli appetiti che il Comparto dei giochi attrae a livello globale, l'indizione di nuove gare apporterebbe nelle casse dell'Erario un contributo assai più significativo e permetterebbe di intervenire anche sul sistema regolatorio.

Art. 124.
(Misure per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

In caso di perdita di gettito delle autonomie speciali (regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano), in conseguenza delle misure fiscali adottate dalle norme del DDL, si applicano le norme di salvaguardia prevista dalla legge contenente la delega al Governo per la riforma fiscale (art. 23 della Legge 111/23), secondo cui:

- le disposizioni della legge sono applicabili nei suddetti enti, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
- il Governo promuove intese nel rispetto della giurisprudenza costituzionale e delle norme contabili che disciplinano la copertura finanziaria delle leggi.

ART. 68.
(Misure fiscali per il welfare aziendale)

L'art 68, ai commi 1-4, introduce la possibilità di escludere dai redditi, anche se non dalla contribuzione e dal calcolo ISEE, fino a 5.000 euro annui e per massimo due anni dall'assunzione, le eventuali somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Tale possibilità è prevista a condizione che i nuovi assunti non abbiano superato 35.000 euro di reddito nell'anno precedente, e che trasferiscano la residenza a più di 100 km tra la vecchia residenza dei 6 mesi precedenti e la nuova sede d'assunzione.

Nei commi 5-6, viene prorogata – solo per gli anni 2025, 2026, 2027 – la disposizione per cui non concorreranno a formare reddito, in questo caso anche per la contribuzione, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l'affitto della prima casa, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il suddetto limite viene elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico (cioè figli con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili o non superiore a 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni).

Solo dove presenti, si prevede l'impegno a dare un'informazione preventiva alle RSU.

Commento

La misura ai commi 1-4 è criticabile perché conferma la grave assenza delle politiche abitative pubbliche nei piani del Governo, così come la mancanza di interventi rispetto alle rendite immobiliari.

La misura ai commi 5-6, ancora una volta, non risolve il tema della diversificazione e del discrimine dovuto alla possibilità di riconoscimenti ad personam.

Tali interventi non hanno nulla a che vedere con il concetto di "welfare aziendale", favorendo ancora una volta l'idea che i buoni spesa o il rimborso dei canoni di locazione o di bollette possano essere considerati welfare e non salario.

L'utilizzo di questi strumenti appare più come l'ennesima "mancia" alle imprese, in questo caso per l'uso di misure che esse possono riconoscere ad personam e unilateralmente, senza alcun coinvolgimento sindacale.

Da un lato, infatti, i vantaggi fiscali alle aziende operano a discapito della fiscalità generale, confermando la scarsa attenzione del Governo verso il welfare pubblico. Dall'altro, si conferma la volontà di ridurre il ruolo del sindacato e della contrattazione, lasciando ampi spazi a possibili discriminazioni o scelte arbitrarie.

Sarebbe stata preferibile la definizione di un adeguamento strutturale, per tutti i dipendenti, della vecchia soglia di 258,23 euro (equivalenti a 500.000 lire, importo stabilito oltre 30 anni fa, quindi necessariamente da aggiornare), con la trasformazione della nuova soglia in una sorta di franchigia superata la quale solo la parte eccedente verrebbe assoggettata a imposizione fiscale e previdenziale.

ART. 69.

(Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

Confermate le agevolazioni su lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi nel settore turistico ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025.

Commento

Misura introdotta nel DL lavoro (48/2023) e riconfermata nella scorsa legge di bilancio e sulla quale non possiamo che ribadire – in totale assenza di qualsiasi dato che ne accerti l'utilizzo fatto sino ad ora – la nostra posizione: uno strumento immaginato quale antidoto per sostenere le necessità di manodopera nei settori del turismo nel periodo estivo, che rappresenta una monetizzazione di prestazioni lavorative gravose decisamente in contrasto con il riconoscimento di diritti che potrebbero essere positivamente salvaguardati dentro le normali sfere di ordine contrattuale definite dalla parti. Ci pare inopportuno che lo Stato, attraverso la fiscalità generale, debba nei fatti sostituirsi all'impresa per incrementare le retribuzioni di specifici settori: anche questa soluzione, come dicevamo prima, rientra nella logica di evitare incrementi contrattuali.

La stabilità dell'occupazione e la sua salvaguardia in questi settori andrebbero invece garantiti con salari dignitosi e con tutele contrattuali certe ed esigibili. Riteniamo sbagliato che si prediliga la scelta di monetizzare alcune tipologie di prestazioni che, nella pratica, avrà un effetto marginale sulle lavoratrici e i lavoratori e non contribuirà a risolvere i problemi strutturali del lavoro nel settore, a partire da quello stagionale, che evidenzia problemi di irregolarità diffusa e povertà lavorativa, come rilevato più volte anche dalle relazioni dell'INL in materia ispettiva.

SANITA'

Per la sanità si prevede una riduzione dell'investimento sul PIL: che peggiora rispetto alla LB per 2024: dal 6,12% al 2024 passando dal 6,28 al 6,04% nel 2025, con ulteriore calo per il 2026 fino al 6,03%, e al 5,91% per il 2027. In rapporto al PIL, il FSN registra il valore più basso degli ultimi decenni. Nel triennio 2025-2027, a fronte di un incremento medio annuo del PIL nominale del 3,0%, l'incremento del FSN è dell'1,78%.

Manca qualsiasi norma attuativa della riforma in materia di non autosufficienza (L. 33/2023 e d.lgs. 29/2024).

ART. 47.

(Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)

Rifinanziamento del SSN

(Comma 1)

Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard (...) è incrementato di:

- 1.302 milioni di euro per 2025,
- 5.078 milioni di euro per 2026,
- 5.780 milioni di euro per 2027,
- 6.663 milioni di euro per 2028,
- 7.725 milioni di euro per 2029 e
- 8.898 milioni di euro annui a decorrere dal 2030,

anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.

Accantonamento rinnovi ANL

(comma 2)

Una quota delle risorse incrementalì di cui al comma 1, pari a:

- 883 milioni di euro per il 2028,
- 1.945 milioni di euro per il 2029,
- 3.117 milioni di euro annui a decorrere dal 2030,

è accantonata in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030.

Accantonamento obiettivi sanitari prioritari

(comma 3)

Una quota delle risorse incrementalì di cui al comma 1, pari a:

- 928 milioni di euro per l'anno 2026,
- 478 milioni di euro per 2027,
- 528 milioni di euro a decorrere dal 2028,

è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (art.1, c. 34 e 34-bis, L. 23 dicembre 1996, n. 662).

Commento

DDLB 2025 - Fabbisogno sanitario nazionale

	2023	2024	2025	2026	2027	variazione media annua 2025- 2027 in %
PIL nominale (DPB, programmatico, in mil. €)	2.128.001	2.189.713	2.261.974	2.332.095	2.392.729	
variazione in % rispetto all'anno precedente			3,30	3,10	2,60	3,00
Fabbisogno Sanitario Nazionale (LB 2024, in mil. €)*	128.869	134.021	136.239	136.626	136.626	
% PIL	6,28	6,28	6,12	5,94	5,7	
Incremento FSN (DDLB 2025, in mil €)			1.302	5.078	5.780	
Fabbisogno Sanitario Nazionale standard (DDLB 2025, in mil. €)			136.541	140.603	141.305	
variazione in % rispetto all'anno precedente			1,88	2,97	0,50	1,78
% PIL			6,04	6,03	5,91	

* Elab. CGIL - Dati UPB luglio 2024

https://documenti.camera.it/leg19/documenti/Acquisiti/COM12/Audizioni/leg19_com12_Audizioni_Memoria_PUBBLICO_ideGes_41351_17-07-2024-14-57-31_978.pdf

pag. 8

dall'al netto delle disposizioni di cui all'art. 7 DL 73/2024 convertito in L. 107/2024

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?uri=stato:decreto.lesse:2024-06-07-73>

Si prevede una riduzione dell'investimento in percentuale sul PIL: peggiora rispetto al 2024 passando dal 6,28 al 6,04% nel 2025, con ulteriore calo per il 2026 fino al 6,03%, e al 5,91% per il 2027. In termini assoluti, il FSN incrementa di 1.302 milioni per il 2025, un valore assolutamente inadeguato a rispondere ai bisogni urgenti di salute e a garantire le coperture necessarie ai rinnovi contrattuali. In rapporto al PIL, il FSN registra il valore più basso degli ultimi decenni. Nel triennio 2025-2027, a fronte di un incremento medio annuo del PIL nominale del 3,0%, l'incremento del FSN è dell'1,78%.

ART. 48.

(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

Comma 1

Incremento del tetto di spesa per i soggetti privati accreditati (art.1 c. 233 L. 213/2023) di:

- 0,5 punti percentuali per 2025,
- 1 punto percentuale a decorrere dal 2026.

Comma 3

Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 61,5 mln per l'anno 2025 e a 123 mln annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Commento

La misura continua a incrementare il trasferimento di risorse ai soggetti privati accreditati, prevedendo la possibilità di innalzare il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie (12,3 miliardi anno di riferimento 2011) rispettivamente di 61,5 milioni per il 2025 e 123 milioni a decorrere dal 2026. Si conferma la scelta di distrarre risorse alle strutture sanitarie pubbliche. Grande attenzione dovrà essere posta sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie nei pronto soccorso privati inseriti nella rete dell'emergenza-urgenza.

ART. 49.

(Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e farmaci ad innovatività condizionata)

Commi 1-2-6

Definizione di "farmaco innovativo".

Comma 3

Destinazione per l'acquisto dei farmaci innovativi di quota parte del "Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi" (Legge di bilancio 2017, art 1 comma 401).

Commi 4-7

AIFA definisce i criteri di valutazione per attribuzione del carattere di "innovatività" e conseguente accesso al fondo ex c. 3, dal gennaio 2025. I farmaci innovativi sono soggetti a monitoraggio tramite registro AIFA.

Commi 8-9-10

Sono definiti i limiti degli importi monetari cui le diverse categorie di farmaci innovativi possono accedere al fondo ex c. 3.

Comma 12

Opera delle modificazioni di precedenti disposizioni per il riordino dei fondi. È destinata una quota non superiore a 900 milioni annui ai farmaci innovativi.

ART. 50.

(Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie)

Quota vincolata dell'incremento del fabbisogno (ex art 47) all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie.

Tetti di spesa per le tariffe per le prestazioni post acuzie:

- 77 milioni per 2025,
- 350 milioni annui a decorrere dal 2026.

Per le tariffe per acuti sono previsti 650 milioni annui a decorrere dal 2026.

Commento

Incrementi tariffari minimi per il 2025 (77 milioni) per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in post acuzie (riabilitazione ospedaliera e lungodegenza) e per le prestazioni erogate per acuti (in regime di ricovero ordinario e diurno). Incrementi che costituiscono una assegnazione vincolata sempre a valere sul FSN sottofinanziato.

ART. 51.

(Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e importi tariffari)

Comma 1

Quota vincolata dell'incremento del fabbisogno (ex art 47) all'aggiornamento dei LEA (e revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali): 50 mln annui a decorrere dal 2025.

Comma 2 (Monitoraggio LEA) e Comma 3_(nuovo sistema di indicatori di performance dei SSR)

Le disposizioni sono dirette a potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione della performance e della qualità dell'assistenza sanitaria delle regioni e delle province autonome, integrando il vigente sistema ex DM 12 marzo 2019.

Commento

Per il 2025 si vincolano 50 milioni, a valere sul FSN, per l'aggiornamento dei LEA e delle tariffe delle prestazioni assistenziali, oltre al potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria. Va

ribadito che monitorare l'incapacità di molte regioni di garantire i LEA, senza prevedere un adeguato finanziamento, appare poco utile.

ART. 52.
(Piano pandemico 2025-2029)

L'art 52 autorizza una spesa (tetti di spesa) di:

- 50 milioni per 2025,
- 150 milioni per 2026,
- 300 milioni annui a decorrere dal 2027,

per l'attuazione delle misure relative al Piano pandemico 2025-2029.

Risorse assegnate alle regioni a valere sul fabbisogno sanitario standard (ex art 47).

Commento

Al netto delle risorse assegnate, sempre a valere sul FSN, il Piano Pandemico rimane tutto da valutare.

ART. 53.
(Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto)

Si autorizza la spesa di 10 mln a decorrere dal 2025 per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto. Le Risorse sono assegnate alle regioni a valere sul fabbisogno sanitario standard (ex art 47) con decreto del ministro della Salute, previa Intesa in Conferenza Permanente Stato-Regioni.

Commento

Condivisibile ogni misura volta a favorire il buon esito dei trapianti.

ART. 54.
(Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, dei servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile e dei cittadini)

L'art. 54 è diretto a favorire la celere attuazione di quanto già previsto dall'ordinamento, dunque non prevede risorse aggiuntive. La disposizione prevede che **tutte le prescrizioni** a carico del SSN, dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino, siano effettuate nel **formato elettronico**.

Commento

Oltre a condivisibili enunciazioni di principio, sembrano mancare la volontà di prevedere strumenti di enforcement della disposizione.

ART. 55.
(Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)

L'art 55 regola i fenomeni distorsivi, sul piano finanziario e assistenziale, derivanti dai flussi di mobilità sanitaria tra regioni.

Il comma 1 introduce, l'obbligo di sottoscrizione di accordi bilaterali di mobilità (tra regioni) che regolino tale fenomeno.

Il comma 2 definisce criteri metodologici per i detti accordi tra regioni.

Il comma 3, ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso al finanziamento integrativo del SSN, stabilisce che gli accordi bilaterali devono essere quelli del comma 1.

Il comma 4 prevede il superamento del vincolo dell'equilibrio finanziario per la stipula degli accordi bilaterali.

Commento

L'articolo si pone il giusto obiettivo di regolamentare il fenomeno della mobilità sanitaria.

Rimangono perplessità sull'opportunità dell'uso dello strumento degli accordi bilaterali tra regioni, poiché la mobilità sanitaria è legata non al mancato coordinamento interregionale, bensì alla mancata offerta delle prestazioni nelle regioni da cui si migra. È poi indicata la scadenza del 28 febbraio 2025 per stabilire il format da utilizzare per i sopraccitati accordi, che ci riserviamo di valutare. Difficile stimare l'impatto del comma 4, che sembra dare la possibilità a tutte le regioni di stipulare accordi a prescindere dal vincolo dell'equilibrio di bilancio.

ART. 56.

(Incremento dell'indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso)

Quota vincolata dell'incremento del fabbisogno (ex art 47) per l'incremento dell'indennità prevista per i medici e il personale del comparto sanità dipendenti dal SSN e operanti nei pronti soccorsi.

Il relativo tetto di spesa è incrementato:

- di 50 mln (15 per medici e 25 per comparto) dal 2025,
- di ulteriori 50 mln (15 per medici e 25 per comparto) dal 2026, per un totale di 100 mln annui a partire dal 2026 (30 mln per medici e 70 mln per comparto).

ART. 57.

(Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici)

Commi 1-2

Trasferimento di risorse "intra-filiera" (non comporta nuovi oneri: trasferimento del 0,65% sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a) dalle aziende farmaceutiche ai grossisti.

Commi 3-4

Quota vincolata dell'incremento del fabbisogno (ex art 47) per l'onere, stimato a 50 mln annui (tetto di spesa) sia per il 2026 che per il 2027, derivante dal riconoscimento ai distributori farmaceutici di un importo pari a 0,05 euro per ogni medicinale di classe a) distribuito alle farmacie territoriali.

Commento

Anziché il trasferimento di risorse "intra-filiera" o ulteriori incrementi per ogni confezione di farmaco di classe a) (senza prevedere alcun criterio ad esempio dimensionale, le farmacie rurali hanno indubbiamente difficoltà che non si riscontrano in quelle dei centri urbani), servirebbe, al fine di razionalizzare la spesa farmaceutica, prevedere la costituzione di una nuova Commissione Scientifica ed Economica dell'AIFA per valutare l'efficacia e la sicurezza dei farmaci e il loro impatto sulla organizzazione e sulla spesa del SSN. Servirebbe una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale con l'obiettivo di:

- a) rivedere la rimborsabilità dei farmaci con un profilo di efficacia e sicurezza inferiore rispetto alle alternative terapeutiche prescrivibili a carico del Ssn e dei farmaci coperti da brevetto che presentano significative differenze di prezzo rispetto a farmaci sovrapponibili, anche recuperando alla rimborsabilità farmaci di rilevante interesse clinico-assistenziale nella popolazione e a basso rischio di uso inappropriato attualmente collocati in fascia C;
- b) rivedere e aggiornare le Note Aifa e i Piani terapeutici al fine di garantire l'uso appropriato dei farmaci, senza creare carichi burocratici ingiustificati ai prescrittori;
- c) riordinare le forme di distribuzione potenziando la distribuzione diretta e semplificando le procedure a beneficio del paziente. La Commissione dovrebbe procedere a rinegoziare periodicamente i farmaci coperti da brevetto alla scadenza contrattuale e comunque quando emergano nuove evidenze scientifiche che modificano il loro valore terapeutico relativo, ovvero si determinino significativi scostamenti di prezzo tra farmaci terapeuticamente sovrapponibili.

ART. 58.

(Incremento delle risorse per le cure palliative)

Quota vincolata dell'incremento del fabbisogno (ex art 47) per l'incremento delle risorse destinate alle cure palliative (attualmente pari a 110 mln annui) di ulteriori 10 mln annui, per un totale di 120 mln a decorrere dal 2025.

Commento

Le risorse previste sono inadeguate, e non si richiama la necessità di migliorare norme che dovrebbero garantire la dignità e all'autodeterminazione della persona anche nella fase finale della vita, assicurando le cure palliative e la terapia del dolore, rispettando la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e prevenendo la ostinazione irragionevole delle cure, come previsto dalle leggi 22 dicembre 2017, n. 219 recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" e 15 Marzo 2010, n. 38 recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"

ART. 59.

(Disposizioni per i medici in formazione specialistica)

Comma 1

A decorrere dall'a.a. 2025/2026:

- la parte fissa del trattamento economico per i medici specializzandi è aumentata per tutte le specializzazioni del 5%;
- la parte variabile è aumentata di una percentuale pari al 50% per un elenco specifico di scuole di specializzazione.

Comma 2

La quota vincolata dell'incremento del fabbisogno (ex art 47) per l'incremento delle risorse destinate ai suddetti aumenti è pari a 120 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026.

ART. 60

(Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati)

L'Art. 60 autorizza la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 al fine di implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, maltrattamenti su familiari e conviventi e degli atti persecutori, nonché per il trattamento nei confronti degli autori di reati contro le donne.

Commento

Positiva l'implementazione di professionalità psicologiche nelle carceri, finalizzata alla presa in carico degli autori di reati sessuali e maltrattamenti contro le donne. È noto quanto sia carente la presenza di queste come di altre figure professionali, fondamentali per il percorso rieducativo e di reinserimento.

Non è chiaro come si intenda organizzare la presenza delle professionalità psicologiche in carcere. Va assicurato che tale servizio sia gestito dal SSN, e che i professionisti impiegati abbiano formazione professionale riconosciuta, con percorsi formativi previsti dalle normative vigenti, e formazione specifica, o esperienza professionale, nella materia.

Manca invece l'investimento in prevenzione della commissione di detti reati e, cioè, l'implementazione di tutti i servizi sociali, sanitari, educativi, indispensabili a questo scopo, a partire dai consultori e dalla normativa sui centri per uomini maltrattanti.

ART. 61

(Incremento dell'indennità di specificità per la dirigenza medica e veterinaria)

ART. 62

(Incremento dell'indennità di specificità per la dirigenza sanitaria non medica)

ART. 63

(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute)

Gli articoli 61, 62 e 63 determinano incrementi di indennità contrattuali, privando ancora una volta il negoziato delle sue prerogative. Gli incrementi delle indennità di specificità medica, infermieristica e di tutela del malato e promozione della salute sviluppano un aumento di appena 17€ al mese per i medici, 7,5€ al mese per infermieri e 7€ al mese per le altre professioni sanitarie e sociosanitarie. Tra l'altro senza ancora dare risposte alle lavoratrici e lavoratori della professione ostetrica che, nonostante abbiano lo stesso percorso formativo degli infermieri, non vedono parificata la loro condizione indennitaria. Continua la divaricazione delle indennità tra i dirigenti sanitari medici e veterinari contro i dirigenti delle professioni sanitarie.

ART. 64.

(Premialità liste di attesa)

Comma 1

Quota vincolata dell'incremento del fabbisogno (ex art 47) per l'incremento delle risorse alle regioni che risultino adempienti all'item H "Liste di Attesa", previsto nel questionario LEA, di (tetti di spesa):

- 50 milioni per l'anno 2025;
- 100 milioni a decorrere dall'anno 2026.

Comma2

Rinvio a DM del ministro della Salute, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni per la determinazione dei criteri di attribuzione delle somme

Commento

Prevedere una quota di premialità aggiuntiva al finanziamento delle risorse regionali in virtù della riduzione delle "Liste d'Attesa", senza però agire sulle cause che affliggono le regioni più in difficoltà, non rischia solo di cristallizzare le diseguaglianze tra regioni, ma di acuirle. Questa misura, sommata all'art.55, potrebbe avere impatti ulteriormente peggiorativi sul c.d. "pendolarismo sanitario".

ART. 65.

(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale)

Comma 1

Quota vincolata dell'incremento del fabbisogno (ex art 47) per l'incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni prestate presso i servizi residenziali specialistici, pedagogico riabilitativi, terapeutico riabilitativi (rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze), pari a 15 milioni annui, a decorrere dall'anno 2025.

Comma 2

Rinvio a DM del ministro della Salute, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, per la determinazione delle modalità attuative e dei criteri di attribuzione delle risorse

Commento

Solamente dopo aver letto i contenuti del DM sarà possibile esprimere un commento.

ART. 66.

(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)

L'art 66 abroga i seguenti provvedimenti:

- art. 1 comma 133 L. 190/2014,
- decreto interministeriale 12 agosto 2019,
- art 1 comma 946 L. 208/2015.

Viene abrogata la norma che, nel 2019, istituiva, presso il ministero della Salute, l'osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Vengono abrogate anche le norme che prevedevano un fondo specifico di 50 mln di euro annui per prevenzione, cura e riabilitazione del GAP, che fa parte dei LEA.

Con questo articolo si istituisce poi un fondo per le dipendenze patologiche, per la cui dotazione viene autorizzata una spesa pari a 44 mln di euro, da ripartirsi fra le regioni in base a criteri da individuare con futuro provvedimento.

Si prevede, altresì, con futuro decreto interministeriale del ministro della Salute e del MEF, l'istituzione di un osservatorio, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Di tale osservatorio è previsto facciano parte anche rappresentanti delle imprese del made in Italy e delle associazioni operanti nel settore.

Commento

Viene abrogato lo specifico osservatorio sul GAP, inizialmente istituito presso il ministero della Salute, che è stato strumento importante per la conoscenza del fenomeno, per la proposta di risposte anche a livello normativo. Non si esplicita se la Consulta prevista dal D.lgs. 41/2024 (disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza), che fra l'altro prevede anche la partecipazione dei concessionari, e già oggetto di critiche, resti in vigore e come si rapporti con l'Osservatorio.

La spesa autorizzata per prevenzione, cura e riabilitazione è di 44 mln di euro; quindi inferiore a quanto era stanziato per una singola fattispecie di problematica, e che già era stata giudicata insufficiente. 44 mln da ripartire fra le regioni risultano insufficienti per affrontare un problema complesso come quello delle dipendenze.

Per quanto riguarda i componenti dell'Osservatorio, visti gli interessi che si muovono intorno al tema delle dipendenze, soprattutto da una certa parte del privato, massima attenzione andrà posta al riguardo.

Infine, poiché l'articolo parla di patologie da dipendenze, non si capisce perché il tema delle c.d. dipendenze comportamentali nelle giovani generazioni venga affrontato in altro articolo (40), con un fondo specifico da trasferirsi al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

SPENDING REVIEW

A) REVISIONE DELLA SPESA IN MATERIA DI GIUSTIZIA

ART. 105. (Modifiche al codice di procedura civile)

All'art. 105 si prevedono alcune modifiche al Codice di procedura civile; in particolare si dispone che il processo si estingue per omesso o parziale pagamento del contributo unificato. Ed infatti alla prima udienza il giudice, verificato l'omesso o il parziale pagamento, assegna alla parte interessata un termine di trenta giorni per il versamento o l'integrazione del contributo e rinvia l'udienza a data immediatamente successiva. A tale udienza il giudice, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dichiara l'estinzione del giudizio.

Fin ad ora il mancato pagamento del contributo unificato dava luogo non già alla estinzione del processo bensì a una azione di imposizione fiscale secondo le procedure correnti.

Ora si blocca il processo con pregiudizio di chi non è in grado di pagare il contributo; esso varia da un minimo di € 43 a un massimo di € 1.686 (per cause di valore superiore ad € 520.000); importi aumentati del 50% in appello e raddoppiati per la Cassazione.

Gli importi di primo e secondo grado sono dimezzati per le cause di lavoro.

Sono esentati dal contributo per il primo e secondo grado, ma non per la Cassazione, i soggetti con reddito lordo IRPEF inferiore ad € 38.541 (aumentato di € 1.036 per ciascun familiare a carico: art. 76, DPR n. 115/02 e DM 10.5.2023).

Commento

È chiaro che tale disciplina costituisce una barriera per l'accesso alla giustizia; una barriera ora più evidente perché determina l'estinzione della controversia civile o di lavoro in caso di mancato o parziale pagamento, con lesione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), della tutela giurisdizionale (art. 113 Cost.), del diritto a un processo equo e a un rimedio giudiziale effettivo (art. 117, primo comma Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU).

D'altra parte, appare illogico che, data la natura fiscale del contributo unificato (Corte Cost. n. 73/2005), l'inadempimento di un onere fiscale si riverberi sul diverso piano della azione processuale, con lesione del principio di ragionevolezza posto dall'art. 3 Cost.

ART. 106. (Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana)

La norma riguarda i giudizi civili di accertamento della cittadinanza con l'incremento a 600 euro del contributo unificato dagli attuali 518 euro. Si prevede che il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente per il caso di più familiari che ricorrono congiuntamente al Giudice, con l'evidente intento deflattivo e di scoraggiamento dei discendenti italiani di proporre ricorso per l'accesso alla cittadinanza. Come già previsto al TAR dove il ricorso deve essere proposto da ogni soggetto per ciascuno dei provvedimenti di diniego.

Commento

Siamo in presenza di un diritto fondamentale, anzi primario, per il quale il canone della gratuità dovrebbe essere assolutamente ripristinato.

B) REVISIONE DELLA SPESA E PNRR

ART. 110. (Misure in materia di personale pubblico)

La riforma della Pubblica amministrazione prevista dal PNRR viene richiamata per giustificare la revisione dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni che dovrebbero garantire recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal citato PNRR.

Viene imposto un taglio lineare del 25% delle assunzioni rispetto al turn over a tutte le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Aziende e agli Enti del servizio sanitario, al personale delle magistrature, agli avvocati, ai procuratori di stato e agli enti con numero di dipendenti fino a 20 unità. Per la scuola ciò comporta, a partire dall'a.s. 2024/2025, una riduzione drastica della dotazione organica: 5.660 docenti dell'organico dell'autonomia e 2.174 unità di personale ATA.

Risparmi blocco turn over 25%			
	COMPARTO/CONTRATTO	Risparmio anno 2025	Risparmio a decorrere dal 2026
Comma 2	Amministrazioni che applicano il turn over (art. 3, L. n. 56/2019)	140.927.492	140.927.492
Comma 3	Forze Armate (art. 584, comma 3-bis, lettere a) e b) del D.lgs. n. 66 del 2010)	24.463.092	24.463.092
Comma 4 lett a)	Corpi di polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (comma 9-bis dell'articolo 66 del D.L. n. 112 del 2008)	89.684.131	89.684.131
Comma 4 lett b)	Università (comma 13-bis dell'articolo 66 del D.L. n. 112 del 2008)	36.691.122	36.691.122
Comma 5	Enti pubblici di ricerca (D.lgs. n. 218 del 2016 - comma 2 articolo 9)	8.585.084	8.585.084
Comma 6	Enti AFAM (L. n. 205 del 2017 - art. 1, comma 654)	3.114.197	3.114.197
Comma 7	Scuola	88.036.314	266.776.710
Comma 8	Autorità Indipendenti	1.338.209	1.338.209
TOTALE GENERALE		392.839.642,3	571.580.038
Comma 9	Regioni ed Enti locali (art. 33 commi 1, 1-bis e 2 del DL 34/2019) ed altri enti locali soggetti a turn over	159.608.552	159.608.552

Al di là del ritorno dal 2026 al 100% del turn over, le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni, provvedono a adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari, al fine di prevedere economie stabili per le cifre indicate nella precedente tabella, il che significa una riduzione strutturale di personale a tempo indeterminato. L'adeguamento della dotazione organica è asseverato dall'organo di controllo.

Con DPCM, su proposta del ministero della Pubblica Amministrazione di concerto con il MEF, al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, sono possibili deroghe previa compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, che devono comunque garantire l'invarianza dei risparmi.

I risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio, per un importo non superiore al 10% del valore di tali fondi determinato per l'anno 2016 (art 23, comma 2, D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75), al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.

I risparmi derivanti dalla riduzione delle facoltà assunzionali, sono versate, entro il 30 aprile di ciascun anno, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Le disposizioni dell'art. 110 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e, pertanto, le regioni a statuto speciale e le province autonome si attengono alle stesse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

Commento

L'art. 110 è esemplare di un utilizzo strumentale e disinvolto del PNRR per giustificare e attuare una politica di tagli della spesa pubblica che comporterà sia una riduzione dei servizi fondamentali per i cittadini, sia un ampliamento della precarietà.

Stabilire che a tagli lineari sulle facoltà assunzionali, e alla conseguente riduzione del personale, corrispondano recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, appare non solo una scelta sbagliata, ma un autentico imbroglio.

Il taglio del 25% delle facoltà assunzionali per il 2025 su cessazioni intervenute nel 2024 è un provvedimento sciagurato che, invece di investire sul rafforzamento degli organici, va in direzione completamente opposta, realizzando risparmi di spesa per il perimetro dello Stato di 571 milioni di euro all'anno dal 2026 e 159 milioni di euro all'anno per regioni ed enti locali. Da qui al 2030 serviranno un milione e duecentomila dipendenti pubblici per compensare il turn over e potenziare i servizi pubblici: questa è la risposta del Governo. Oltretutto, intervenendo su programmazione dei fabbisogni già fatte, si rischia di mettere le amministrazioni di fronte a scelte impossibili: ridurre assunzioni previste o rivedere procedure di stabilizzazione nonché progressioni verticali.

Il pesante taglio di 5.660 docenti e 2.174 ATA andrà a peggiorare le già gravi condizioni in cui si svolgono le attività della scuola.

Tutto questo, proprio mentre i progetti del PNRR entrano nel vivo della loro attuazione e già le PP.AA., con l'attuale organico, versano in grosse difficoltà nella realizzazione dei progetti assegnati.

ART. 119.

(Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)

In primo luogo, si prevede che ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio Italia 2025/2029, le dotazioni di competenza e di cassa dei ministeri siano ridotte per gli importi complessivi di seguito richiamati.

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Riduzione spesa Ministeri - parte corrente	-697,2	-689,7	-639,4	-697,2	-689,7	-639,4	-697,2	-689,7	-639,4
Riduzione spesa Ministeri - spesa in conto capitale	-1.943,10	-1.910,70	-1.896,30	-1.258,90	-1.873,4	-1.698,50	-1.258,90	-1.873,4	-1.698,50
TOTALE	-2.640,30	-2.600,40	-2.535,70	-1.956,10	-2.563,10	-2.337,90	-1.956,10	-2.563,10	-2.337,90

La ripartizione per singoli ministeri è indicata dall'Allegato III.

Tali riduzioni possono essere rimodulate anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei ministri competenti, con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 2 richiama l'attuazione della Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") nell'ambito del PNRR e in particolare il traguardo M1C1-122 che prevede il "Completamento della spending review annuale per il 2025, con riferimento

all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022, 2023 e 2024 per il 2025". In particolare, ai fini del raggiungimento di tale traguardo si fissano i seguenti obiettivi di risparmio per i singoli ministeri nell'ambito delle riduzioni previste sia dall'art. 119 che dall'art.110: 300 mln per il 2025, 500 mln per il 2026 e 700 mln per il 2027. Gli obiettivi di risparmio per singolo ministero sono indicati nell'allegato IV al disegno di legge.

Anche in questo caso, con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i ministri interessati, a parità di importi complessivi indicati nell'allegato, è possibile modificare la ripartizione degli obiettivi di risparmio tra ministeri e le misure per il raggiungimento di tali importi.

Gli interventi sopra indicati sono oggetto di monitoraggio da parte del MEF. I ministeri forniscono gli elementi necessari per il monitoraggio al ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale può richiedere eventuali integrazioni degli elementi trasmessi per il monitoraggio e per la rendicontazione dei risparmi.

Commento

Con specifico riferimento al PNRR, occorre ricordare che i risparmi di spesa dovevano sostenere anche riforme della spesa pubblica favorevoli alla crescita. La scelta è stata invece quella di tagli brutali sia per fare cassa che per sostenere una riforma fiscale iniqua e regressiva. Esattamente il contrario di ciò che sarebbe necessario per il nostro Paese.

C) ALTRE MISURE IN MATERIA DI REVISIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA

ART. 113

(Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)

Commento

L'obbligo della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa di diminuire le voci di spesa relative al costo del personale fino al 4 % da qui al 2027 indica la volontà di scaricare sulle lavoratrici e sui lavoratori il conto delle scelte sbagliate fino a oggi adottate.

Si continua a mettere il futuro del servizio pubblico nel calderone della fiscalità generale, in netta contraddizione con il ruolo che la Rai dovrebbe ricoprire in base, lo ricordiamo, ad un preciso obbligo costituzionale: quello di garantire il diritto all'informazione.

È del tutto evidente che la campagna ideologica realizzata sulla riduzione del canone (tassa di scopo) alimenta difficoltà economiche che pagheranno da un lato le lavoratrici e i lavoratori e, dall'altro, i cittadini con un peggioramento ulteriore della qualità del servizio pubblico.

Non è chiaro poi come questi risparmi andrebbero raggiunti. Si ridurrebbero i perimetri occupazionali? Si pensa a un blocco degli incrementi salariali? È chiaro che entrambe le opzioni ci vedrebbero fermamente contrari.

La verità è che il ridimensionamento è la strada scelta per la Rai. Altro che la trasformazione della Rai in una *digital media company*.

Vale la pena ricordare che le *Digital media company* esistenti fondano le proprie radici su progetti che puntano al loro consolidamento e al loro rilancio.

Lo stesso vale per il servizio pubblico degli altri paesi europei.

In Italia assistiamo al fenomeno opposto. Non è chiaro il ruolo che si vorrà assegnare alla Rai. Nel frattempo, gli interventi fatti puntano solo a un ridimensionamento dei costi, a prescindere: dall'annuncio di voler vendere i gioielli di famiglia (Railway) a quello, come in questo caso, di "ridurre il costo del personale".

Scelte sbagliate che continuano a indebolire il nostro apparato industriale e gli stessi perimetri democratici, andando a compromettere fortemente il sistema della informazione pubblica.

ART. 117

(Assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

La norma prevede l'ampliamento della possibilità, per l'Autorità giudiziaria, di affidare in custodia agli organi dell'Amministrazione finanziaria i beni sequestrati, diversi da denaro e risorse finanziarie, anche nei casi di reati tributari. Questo allineamento estende dunque l'uso dei beni sequestrati per finalità operative dell'Amministrazione finanziaria, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto gestibile con le risorse già disponibili e previste dalla normativa attuale.

Commento

Su questo articolo esprimiamo un giudizio fortemente negativo visto che, pur ampliando la possibilità di utilizzo dei beni per finalità operative dell'Amministrazione finanziaria, continueranno a mancare le risorse necessarie per il loro riuso sociale.

Precedentemente erano stati stanziati 300 milioni di euro per il riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati, una misura che è stata poi stralciata, e che non trova spazio in questa nuova disposizione. Consideriamo il riuso sociale dei beni confiscati uno strumento essenziale per restituire alla collettività risorse sottratte illegalmente e per favorire il recupero sociale ed economico dei territori colpiti dalla criminalità. L'assenza di finanziamenti specifici a questo scopo rappresenta una grave mancanza, poiché limita le possibilità di sostenere attività e progetti di utilità pubblica che potrebbero generare valore per le comunità.

LAVORO

In tema di Politiche Passive siamo di fronte alla conferma di misure esistenti da molteplici anni e necessarie in modo ormai strutturale alla copertura di situazioni non supportate dagli strumenti di ammortizzazione sociale.

Oltre 600 milioni di euro non collegati ad una complessiva idea di politiche industriali, di sviluppo e rilancio, capace di agganciare le grandi transizioni in corso anche attraverso la definizione di uno specifico ammortizzatore sociale "per la transizione" in grado di accompagnare i lavoratori e le lavoratrici durante fasi complesse e lunghe, garantendo il mantenimento occupazionale e reddituale, anche attraverso specifiche misure di creazione diretta di nuova occupazione.

Restano privi di risposte i settori dell'automotive ed interi comparti del sistema moda, oltre alle lavoratrici e ai lavoratori precari e discontinui, esclusi da adeguate coperture. Misure realmente universalistiche dovrebbero tutelare ad esempio anche le persone con contratti part-time ciclici, prive di ogni copertura e tutela durante i periodi di sospensione lavorative, per le quali non si è provveduto neanche al rifinanziamento del fondo introdotto con la legge di bilancio nel 2021; gli operai a tempo determinato in agricoltura e coloro che svolgono lavoro domestico, esclusi anche dagli ammortizzatori attivati per situazioni emergenziali, quali la pandemica o il caldo estremo; lavoratrici e lavoratori autonomi, che subiscono l'effetto delle crisi senza adeguate misure di sostegno, ad oggi limitate e tardive. Assente anche il rifinanziamento del contratto di espansione, a conferma ulteriore della visione di semplice tamponatura delle crisi in atto ed in nessuna misura del sostegno allo sviluppo.

In tema di Politiche Attive siamo in presenza di un ulteriore regalo alle aziende, esclusivamente in nome del raggiungimento degli obiettivi del programma GOL ancora lontani. Si potranno infatti scegliere per percorsi formativi interni lavoratori percettori di ADI/SFL/NASPI o altre misure di sostegno al reddito, che per le condizionalità della norma saranno costretti ad accettare le offerte anche in totale assenza di garanzia di assunzione, avviando iniziative di formazione – spesso pericolosamente sovrapponibili a effettive esperienze lavorative (per esempio attraverso la formazione sul luogo di lavoro, l'attivazione di tirocini extracurricolari e delle altre forme di "job experience") completamente rimborsabili tramite risorse pubbliche.

Viene prorogata della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a conferma dell'idea irricevibile che l'occupazione possa aumentare solo grazie alla riduzione dei costi a favore delle aziende, soprattutto quando riferiti alle cosiddette categorie svantaggiate (persone con disabilità, giovani under 30, madri con almeno due figli, donne vittime di violenza, percettori misure di contrasto alla povertà) e non in quanto diritto costituzionalmente garantito di tutte le persone ad una buona e piena occupazione. Sempre in totale assenza di dati che possano confermare l'utilità e l'efficacia in termini di creazione di nuova e stabile occupazione delle risorse già spese ed oggi riconfermate a questo scopo.

ART. 29.

(Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati)

Con l'articolo in questione si elimina il trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati dall'estero.

Ricordiamo che nel 2023 sono state erogate 8.300 indennità di disoccupazione per chi è rimpatriato dopo un periodo di lavoro all'estero, potendo così contare su un sostegno, per i primi

sei mesi, durante la ricerca di un nuovo lavoro. Tra questi, tanti lavoratori e lavoratrici stagionali, transfrontalieri e marittimi, imbarcati su navi che battono bandiera estera.

Commento

La cancellazione della norma evidenzia la volontà del Governo di non occuparsi della condizione materiale delle persone.

Segnaliamo il potenziale impatto negativo sulla rilevante platea delle giovani e dei giovani che emigrano, che vedranno venir meno uno strumento importante per sostenere chi rientra dopo aver lavorato all'estero. Una scelta sbagliata che va contro i tanti, giovani e meno giovani, che lasciano il nostro Paese, e contro quelli che l'hanno lasciato ma vorrebbero rientrare. Dall'Italia partono ogni anno decine di migliaia di giovani, si tratta per la maggior parte di persone altamente qualificate, per la cui formazione l'Italia ha speso miliardi, ma che vanno a portare all'estero la loro competenza e capacità. Il Governo non solo non affronta il fenomeno, ma decide di eliminare una delle poche misure che potrebbero favorire il rientro in Italia.

È necessario cancellare questa norma dalla legge di bilancio e introdurre un piano, con la partecipazione delle parti sociali e di tutti gli attori coinvolti, per dare risposte a queste specifiche platee di lavoratori e lavoratrici e rendere attrattivo il nostro Paese per i giovani, offrendo alternative alla fuga verso altri paesi.

ART. 30.

(Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori»)

L'articolo rifinanzia come ogni anno le misure di sostegno al reddito in deroga:

- **30 milioni** di euro per l'anno 2025 per l'indennità onnicomprensiva per i lavoratori dipendenti da impresa adibita a pesca marittima, in caso di sospensione dal lavoro per misure di fermo pesca obbligatorio e no. Stanziamento identico allo scorso anno, dimostratosi insufficiente, avendo garantito infatti ai lavoratori beneficiari un importo pari a circa 20 euro giornalieri. Andrebbe modificata la norma prevedendo esplicitamente un importo non inferiore a trenta euro giornalieri per l'anno 2025.
- **70 milioni** di euro per l'anno 2025 (da sommare ai residui dei finanziamenti precedenti) per CIGS alle imprese e per il Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori afferenti un'area di crisi industriale complessa. Misura prorogata dal 2017, quest'anno con lo stesso importo del precedente. Consideriamo opportuna una mappatura degli interventi effettuati nelle diverse aree e delle risorse residue.
- Consente la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi (CIGS per cessazione - art. 44 decreto Genova DL 109 / 2018), in deroga ai vincoli di durata e in deroga alla condizione per cui il datore abbia occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.
- **100 milioni** di euro per l'anno 2025 per 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi (CIGS per cessazione - art. 44 decreto Genova dl109), qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché - in alternativa - attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata. La dotazione è raddoppiata rispetto allo scorso anno ed estesa anche alle aziende di piccole dimensioni precedentemente escluse, confermando la nostra previsione, più volte contestata dal Governo, di un elevato numero di aziende che cesseranno la propria attività con il gravissimo effetto di disperdere numerosi posti di lavoro, senza riuscire ad agganciare le transizioni in corso e le opportunità di sviluppo.
- **19 milioni** di euro per l'anno 2025 per il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA (DL 243/2016). Misura prorogata ininterrottamente dal 2017, quest'anno con la conferma dello stanziamento dell'anno precedente, sulla base delle previsioni di utilizzo aziendali.
- **100 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per prosecuzione di programmi complessi di

- CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà di imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale (22 bis d.lgs. 148/2015). Stanziamento raddoppiato rispetto al 2024 e strutturato per i prossimi 3 anni.
- Prorogate al 31/12/2025 le convenzioni per l'utilizzo del bacino residuale di lavoratori socialmente utili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nelle more dell'attuazione dei processi di stabilizzazione da parte delle regioni (L.160/2019).
 - **20 milioni** di euro per l'anno 2025 per il finanziamento delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center (art 44 comma 7 d.lgs. 148/2015). Occorrono adeguate risorse per affrontare le crisi che il settore sta vivendo anche per l'impatto negativo derivante dall'introduzione di strumenti digitali sostitutivi di molte posizioni lavorative.
 - **63,3 milioni** di euro per l'anno 2025 per un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi. Analogo stanziamento del 2024.
 - **Destinazione delle risorse GOL assegnate alle regioni** anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori in transizione e disoccupati (percettori di ADI, SFL, NASPI e CIGS) e categorie più vulnerabili.

Commento

In tema di **Politiche Passive** siamo di fronte alla conferma di misure esistenti da molteplici anni e necessarie in modo ormai strutturale alla copertura di situazioni non supportate dagli strumenti di ammortizzazione sociale.

Oltre 600 mln di euro non collegati ad una complessiva idea di politiche industriali, di sviluppo e rilancio, capace di agganciare le grandi transizioni in corso anche attraverso la definizione di uno specifico ammortizzatore sociale "per la transizione", in grado di accompagnare i lavoratori e le lavoratrici durante fasi complesse e lunghe, garantendo il mantenimento occupazionale e reddituale, anche attraverso specifiche misure di creazione diretta di nuova occupazione.

Il sistema delle imprese non è in grado, da solo, di competere e di rispondere alle sfide della transizione. Le numerose vertenze aperte nel 2024 evidenziano un'incapacità totale del Governo di orientare le politiche di reindustrializzazione e le politiche occupazionali in settori strategici e rilevanti per il paese. Scenario sconcertante se consideriamo che le grandi transizioni, verde e digitale, che potrebbero fungere da volano per l'economia, rischiano invece di trasformarsi in un'ulteriore occasione di impoverimento per il nostro sistema produttivo e industriale.

Restano privi di risposte i settori dell'automotive e interi comparti del sistema moda, oltre alle lavoratrici e ai lavoratori precari e discontinui, esclusi da adeguate coperture. Misure realmente universalistiche dovrebbero tutelare ad esempio anche le persone con contratti part-time ciclici, prive di ogni copertura e tutela durante i periodi di sospensione lavorativa, per le quali non si è provveduto neanche al rifinanziamento del fondo introdotto con la legge di bilancio nel 2021; gli operai a tempo determinato in agricoltura e coloro che svolgono lavoro domestico, esclusi anche dagli ammortizzatori attivati per situazioni emergenziali, quali la pandemia o il caldo estremo; lavoratrici e lavoratori autonomi, che subiscono l'effetto delle crisi senza adeguate misure di sostegno, ad oggi limitate e tardive. Assente anche il rifinanziamento del contratto di espansione, a conferma ulteriore della visione di semplice tamponatura delle crisi in atto, senza nessuna misura del sostegno allo sviluppo.

In tema di **Politiche Attive** siamo in presenza di un ulteriore regalo alle aziende, esclusivamente in nome del raggiungimento degli obiettivi del programma GOL ancora lontani. Si potranno, infatti, scegliere per percorsi formativi interni lavoratori percettori di ADI/SFL/NASPI o altre misure di sostegno al reddito, che per le condizionalità della norma saranno costretti ad accettare le offerte anche in totale assenza di garanzia di assunzione, avviando iniziative di formazione – spesso pericolosamente sovrapponibili a effettive esperienze lavorative (per esempio attraverso la formazione sul luogo di lavoro, l'attivazione di tirocini extracurricolari e delle altre forme di "job experience") completamente rimborsabili tramite risorse pubbliche.

ART. 70.

(Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)

Commento

Si conferma l'idea – vecchia ed erronea – che l'occupazione possa aumentare solo grazie alla riduzione dei costi a favore delle aziende, soprattutto quando riferiti alle cosiddette categorie svantaggiate (persone con disabilità, giovani under 30, madri con almeno due figli, donne vittime di violenza, percettori misure di contrasto alla povertà) e non attraverso la garanzia – anche mediante la creazione diretta di lavoro – del diritto costituzionale di tutte le persone ad una piena e buona occupazione. Oltretutto permane la totale assenza di dati ed evidenze che possano confermare l'utilità e l'efficacia, in termini di creazione di nuova e stabile occupazione, delle risorse già spese e oggi riconfermate a questo scopo.

ART. 72.

(Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)

Si sancisce lo stop alla decontribuzione Sud, come previsto dall'Unione Europea. Solo una parte dei risparmi generati da questa abrogazione andrà a incrementare la dote di tre incentivi previsti dal decreto coesione: ossia il bonus giovani, il bonus donne e il bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno-Zes unica. Le altre risorse liberate concorreranno alla copertura del credito di imposta ZES.

Commento

A fronte delle dichiarazioni contrarie alla politica dei bonus della Presidente del Consiglio, e indifferenti alle evidenze ormai numerose (anche di fonte istituzionale) sulla inefficacia e sugli effetti distorsivi e poco inclusivi dei bonus sulle scelte occupazionali delle aziende, si persegue sempre la stessa strada: aiutare chi non avrebbe bisogno di alcun sostegno e lasciare ai margini del mercato del lavoro i soggetti più lontani e vulnerabili.

Il tema occupazione femminile, stabile e di qualità, è derubricato da questo Governo a fatto secondario, nonostante l'Europa e tutti i più importanti istituti di ricerca indichino questa non solo come priorità dal punto di vista sociale, ma anche economica. Senza una crescita occupazionale della componente femminile si rinuncia ad una crescita strutturale del Paese, sia dal punto di vista economico che da quello sociale, in linea con il resto dei Paesi europei. Proprio per questo, il ripristino delle clausole di condizionalità occupazionale nei progetti del PNRR rimane un primo importante passo questa direzione, ma è chiaro che questo Governo non intende procedere in tal senso.

Segnaliamo, infine, che laddove si prevede che, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, saranno individuate le tipologie di iniziative ammissibili a finanziamento, è fondamentale aggiungere che – sulla base del principio di coerenza fra gli obiettivi in materia di clima e ambiente e degli impegni del green deal europeo – non debbono essere considerati ammissibili i progetti che non rispettano il principio di DNSH.

ART. 88.

(Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo)

È stato modificato il decreto 175 del 30/11/2023, che riguarda la fruizione del reddito di discontinuità, con le seguenti modalità:

1. Art.2 comma 1 lettera c) innalzamento da 25.000 euro a 30.000 euro del reddito al superamento del quale non si ha diritto all'indennità;
2. Art. 2 c.1 lettera d) abbassamento delle giornate contributive da 60 a 51 necessarie per il diritto all'indennità;
3. soppressione dell'ultimo comma articolo 3 comma 1: "Ai fini della durata dell'indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione";
4. soppressione articolo 5) tolto obbligo di formazione.

ART. 15

(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)

Commento

L'articolo consolida l'accordo amichevole Italia Svizzera, sottoscritto il 23 luglio 2023 presso il MEF, che ha rappresentato un primo passo, largamente insufficiente per le ridotte percentuali di telelavoro previste, per la risoluzione dei tanti fronti aperti sulle condizioni di lavoratrici e lavoratori transfrontalieri. E' necessario affrontare le questioni relative alla cosiddetta tassa sulla salute, alla piena attuazione della NASPI di vantaggio, alla definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri, oltre a quella ancora irrisolta dell'assegno unico universale. Questioni per le quali abbiamo sollecitato l'avvio di un confronto con il MLPS.

RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO

Siamo in presenza della conferma delle politiche contrattuali del pubblico impiego adottate in questi ultimi anni: la programmata perdita del potere d'acquisto di tutti i dipendenti pubblici attraverso un contratto che, a fronte di un'inflazione di quasi il 18%, riconoscerebbe solo il 6%. A questo si aggiunge la conferma dei limiti sulla contrattazione integrativa.

ART. 18.

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

Nell'ambito dell'art. 18, relativo alle disposizioni in merito al salario accessorio dei lavoratori pubblici in regime di diritto privato, si evidenzia che le risorse destinate al salario accessorio possono essere incrementate, con criteri e modalità previste dalla contrattazione collettiva relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale nei limiti di spesa complessiva pari a 121,1 mln di euro.

Ai fini dell'attuazione di quanto disposto, la somma di 55,3 mln di euro del fondo al comma 1 dell'art. 18 (di cui 16,67 mln di euro per le Forze armate, 12,34 mln di euro per la Polizia di Stato, 13,91 mln di euro per l'Arma dei carabinieri, 7,82 mln di euro per la Guardia di finanza e 4,56 mln di euro per il corpo della Polizia penitenziaria), è destinata, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Commento

Solo a partire dal 2025 si prevede un misero aumento del trattamento economico accessorio che è pari ad appena lo 0,22% del monte salari. Nel caso della scuola, questo incremento viene riservato ai soli docenti, escludendo il personale Ata (204.000 unità) che garantisce, al pari dei docenti, la funzionalità dei servizi nella scuola.

Complessivamente si tratta di uno stanziamento che non consente di superare i vincoli sulla contrattazione integrativa e, in ogni caso, non sufficiente al recupero di quanto perso in termini di potere d'acquisto nel triennio in questione. Inoltre, tenuto conto che la determinazione percentuale al momento ancora non c'è, allo stato possiamo fare affidamento solo sulle dichiarazioni del ministro della Pubblica Amministrazione di uno 0,22 in più come rifinanziamento. Se di questo si tratta, è una quota facente parte del contratto 2019/2021 per sbloccare il salario accessorio e che questo governo aveva tagliato. Non si tratterebbe, quindi, di un finanziamento aggiuntivo. Ne deriva che per il personale dei settori pubblici i finanziamenti disponibili restano quelli già previsti, che consentono di coprire appena 1/3 dell'inflazione del triennio (cioè aumenti del 5,78% a fronte del 17% circa di inflazione).

ART. 19.

(Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico)

Commento

Non si incrementano le risorse per il CCNL 2022/24, ma si prevede il finanziamento dei prossimi trienni contrattuali 2025/27 e 2028/30 sulla base della mera inflazione presunta per i prossimi anni. Il rinnovo contrattuale 2025-2027 è stato già deciso dal Governo senza alcun confronto, con un meccanismo di anticipazione che rischia di replicare quanto già previsto l'anno scorso, comprimendo ulteriormente gli spazi della contrattazione collettiva.

Nello specifico il finanziamento prevede: per il triennio 2025-2027, i 1.755 mln di euro per l'anno 2025, 3.550 mln di euro per l'anno 2026 e 5.550 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2027. L'articolo prevede anche la vacanza contrattuale a valere sugli importi sopra indicati nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dello 1,0 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025.

PREVIDENZA

Premessa

Il Governo, dopo aver promesso in campagna elettorale che avrebbe superato la Legge Monti-Fornero e consentito un'uscita anticipata dal mondo del lavoro, ha invece introdotto misure che azzerano di fatto la flessibilità in uscita e posticipano il pensionamento fino a 70 anni di età, senza dare alcuna risposta a giovani, donne e pensionati.

Dopo il taglio alle pensioni anticipate dei dipendenti pubblici operato lo scorso anno, il Governo innalza tutti i limiti ordinamentali delle Pubbliche Amministrazioni a 67 anni di età, norma rimasta in vigore anche dopo la Legge Fornero.

La proroga per il 2025 di ape sociale, opzione donna e "Quota 103" conferma i peggioramenti introdotti nelle precedenti leggi di bilancio. Si tratta di un taglio, negli ultimi due anni, pari al 60% della precedente platea.

Ancora una volta si sceglie di creare disuguaglianze nel sistema previdenziale, incentivando la prosecuzione dell'attività lavorativa attraverso l'esonero del versamento contributivo (c.d. bonus Maroni), misura assolutamente sbagliata, che altera la logica interna del sistema previdenziale e rischia di comprometterne la sostenibilità futura.

Dopo aver innalzato lo scorso anno la soglia di accesso alla pensione anticipata per i più giovani nel sistema contributivo, si introduce un incremento (da 12 a 16 mesi) della possibilità di accesso anticipato alla pensione di vecchiaia (con sistema contributivo) per le lavoratrici con 4 o più figli, alle quali è riconosciuto un anticipo di età coperto da contribuzione figurativa, misura che raggiungerà pochissime donne, come peraltro evidenziato nella stessa relazione tecnica.

Neanche sulla previdenza complementare si sono introdotte misure utili. La previsione di poter utilizzare il valore teorico della rendita maturata nell'ambito della previdenza complementare per raggiungere l'importo soglia stabilito per la pensione di vecchiaia a 67 anni, riguarderà 100 persone all'anno per i prossimi anni: un intervento del tutto marginale.

È necessario, inoltre, garantire la piena rivalutazione delle pensioni all'inflazione, dopo i tagli operati negli ultimi anni e mai più recuperabili. L'incremento delle pensioni minime da 614 a 617 euro è ai limiti dell'offensivo. Dopo mesi di annunci e proclami, con numeri altisonanti, l'aumento si traduce in 10 centesimi al giorno. Da tempo chiediamo un intervento sulle pensioni basse, ma attraverso un rafforzamento e un allargamento della quattordicesima, misura che avrebbe un impatto reale sulla vita di milioni di pensionati in difficoltà.

Art. 23

(Misure in materia di trattenimento in servizio)

Comma 1

Si introducono importanti modifiche in materia di trattenimento in servizio dei lavoratori dipendenti, ampliando le possibilità di rinuncia al versamento contributivo della quota dei contributi a carico del lavoratore (che per il 2024 era stata riservata solo a coloro che perfezionavano il requisito di "quota 103") a tutte le pensioni anticipate (42 anni e 10 mesi per gli uomini, uno in meno per le donne), sia per i dipendenti pubblici che per quelli privati. Viene prevista, inoltre, anche l'esclusione dall'imponibile fiscale (ai sensi dell'art.51, lett. I-bis, del TUIR) della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore, aumentando di conseguenza il beneficio in busta paga.

Commento

Ancora una volta si sceglie di creare disuguaglianze nel sistema previdenziale. In particolare, a danno di coloro che avrebbero bisogno di accedere al trattamento pensionistico perché svolgono lavori gravosi o usuranti, e che saranno costretti a rimanere al lavoro. Una misura assolutamente sbagliata, che abbiamo sempre criticato, poiché altera la logica interna del sistema previdenziale e rischia di determinare profonde differenze tra i lavoratori.

Infatti, il sistema previdenziale obbligatorio si basa sul meccanismo della ripartizione, in base al quale i contributi dei lavoratori di oggi vengono impiegati per pagare le pensioni attuali. Il sistema si poggia su un patto intergenerazionale tra attivi e pensionati, e misure di questo tipo rischiano di compromettere la sostenibilità futura del sistema previdenziale.

Commi 2,3,4

Dal 1° gennaio 2025 si elevano i limiti ordinamentali dei lavoratori della PP.AA. al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia (67 anni), abrogando di fatto la norma interpretativa di cui all'art. 2, comma 5, del d.l. 101/2013 (l. 125/2013), che affermava che i limiti ordinamentali di 65 anni o dei singoli ordinamenti rimanevano invariati nonostante l'entrata in vigore della riforma Fornero.

Abroga inoltre la norma che consentiva alle PP.AA., per esigenze organizzative, la risoluzione del rapporto di lavoro del personale anche dirigenziale al raggiungimento dei requisiti per la pensione anche prima dei 65 anni, previa decisione motivata dell'organo di vertice e preavviso di 6 mesi (art. 72, comma 11, d.l. 112/2008; l. 133/2008).

Commento

Dopo il taglio alle pensioni anticipate dei dipendenti pubblici (per coloro che sono iscritti alle gestioni CPDEL, CPS, CPI e CPUG) operato lo scorso anno, il Governo innalza tutti i limiti ordinamentali delle Pubbliche Amministrazioni a 67 anni di età. Viene abrogata, quindi, una norma rimasta in vigore anche successivamente alla Legge Fornero, che affermava che i limiti ordinamentali di 65 anni o dei singoli ordinamenti rimanevano invariati.

Di conseguenza, l'accesso alla pensione viene ulteriormente ritardato per tutti, e il TFS/TFR sarà erogato ancora più tardi. Infatti, se prima chi raggiungeva i limiti ordinamentali doveva attendere 12 mesi per la prima rata, adesso dovrà attendere molto di più. Questo ritardo, su un reddito medio di 40.000 euro con 43 anni di servizio, produce, in un contesto di forte inflazione, una perdita del potere d'acquisto pari a circa 25.000 euro tra potenziale mancato rendimento e erosione del valore reale. Si tratta di una penalizzazione inaccettabile che colpisce duramente i lavoratori interessati dopo una vita di contributi e tasse pagate.

Inoltre, per circa 700.000 lavoratori pubblici, iscritti alle gestioni previdenziali CPDEL, CPI, CPS e CPUG, non resterà che attendere i 67 anni per la pensione di vecchiaia, per evitare i tagli importanti voluti dall'esecutivo. Altro che "Quota 41" per tutti: si può arrivare a dover accumulare 48 anni di contribuzione, e anche lo "sconto" previsto per il personale sanitario determinerà comunque una "Quota 46", sempre in termini di anni di contribuzione. Questo scenario è in totale contraddizione con le promesse fatte e rappresenta un arretramento significativo delle tutele previdenziali, con un taglio che supererà i 32,9 miliardi, stimati dall'ultima legge di bilancio, sulle pensioni dei dipendenti pubblici per i prossimi anni, senza conteggiare tutti coloro che avrebbero raggiunto i limiti ordinamentali.

Comma 5

Consente alle PPAA - compreso il comparto sicurezza - di trattenere in servizio fino al 70° anno di età i propri dipendenti, previa loro disponibilità, nei limiti del 10% delle facoltà assunzionali, anche per attività di tutoraggio e affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili.

Commento

Anziché promuovere un piano straordinario per l'occupazione pubblica di qualità che restituisca dignità al lavoro e ai servizi pubblici, l'Esecutivo introduce norme per posticipare il pensionamento di lavoratrici e lavoratori pubblici e contemporaneamente abbatte del 25% le facoltà assunzionali, penalizzando ulteriormente il rinnovamento generazionale e il potenziamento delle Pubbliche Amministrazioni.

Nonostante i proclami rivolti alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto sicurezza, questo Governo, come già avvenuto con il rinnovo del contratto, non sembra intenzionato a fornire alcuna risposta positiva e concreta alle reali necessità del settore. Sicuramente, la soluzione non può essere il trattenimento al lavoro fino a 70 anni, poiché l'innalzamento dell'età si scontra con inevitabili limiti fisici e operativi che potrebbero incidere negativamente sulle capacità di intervento necessarie.

Art. 24

(Misure di flessibilità in uscita)

Comma 1

Viene prevista la proroga di Opzione Donna, con requisiti validi fino al 31 dicembre 2024. Si tratta di un trattamento pensionistico anticipato che consente l'opzione per il sistema di calcolo contributivo. Potranno beneficiarne le donne con almeno 35 anni di contributi e un'età minima di 59 anni (per le lavoratrici con due o più figli), 60 anni (per quelle con un solo figlio), o 61 anni (per le lavoratrici senza figli), che rientrano nelle condizioni previste dalla normativa: essere invalide, caregiver, licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per crisi aziendale. In questi casi il requisito di età è di 59 anni. Rimangono confermate le finestre mobili di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le autonome.

Comma 2

Viene prorogata "Quota 103" anche per il 2025, con gli stessi requisiti della Quota 103 del 2024 (62 anni di età e 41 di contribuzione, con le regole del sistema contributivo e valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo).

Ovviamente, rimangono confermati i requisiti previsti per la Quota 103 del 2023 (62 anni + 41 di contribuzione nell'anno 2023, con sistema misto e valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo).

Comma 3

Viene prevista la proroga dell'Ape sociale fino al 31 dicembre 2025 (63 anni e 5 mesi con 30/36 anni di anzianità contributiva per disoccupati, invalidi, caregivers, mansioni gravose).

Commento

Di fatto, viene certificata la completa eliminazione anche delle forme di flessibilità in uscita che, negli ultimi anni, avevano mitigato gli effetti della Legge Fornero. Analizzando i dati della relazione tecnica che accompagna la Legge di Bilancio, si stima che queste tre misure coinvolgeranno al massimo 26.600 persone (stima prudenziale, perché molto probabilmente non si raggiungerà nemmeno il tetto dei 20.000). Se le tre misure (Ape Sociale, Opzione Donna e Quota 103) fossero state prorogate con i medesimi requisiti previsti nel 2022 (prima dei tagli) avremmo avuto 63.634 persone coinvolte, come indicato a suo tempo nella relativa relazione tecnica. Siamo quindi in presenza di un taglio del 60% della platea negli ultimi due anni, che testimonia, al di là di qualsiasi propaganda, la chiara volontà politica di restringere l'accesso alle pensioni anticipate.

Possiamo pertanto affermare che la Legge Fornero non si applicherà solo allo 0,011% della forza lavoro nel nostro Paese; per tutti gli altri, sarà l'unico modo per accedere alla pensione.

Per essere ancora più precisi, riguardo a "quota 103" con il ricalcolo contributivo e l'estensione delle finestre di accesso al pensionamento previste lo scorso anno, dalla relazione tecnica della Legge di Bilancio emerge che per il 2024 sono state presentate solo 1.541 domande. Questi dati confermano le stime che avevamo elaborato subito dopo l'introduzione della misura, e ne evidenziavano l'assoluta irrilevanza.

Lo stesso vale per i numeri riportati nella relazione tecnica su Opzione Donna, dove si indica che le domande presentate con i nuovi requisiti, dopo il sostanziale azzeramento della misura, raggiungono quota 1.200 quest'anno: la metà rispetto a quanto previsto lo scorso anno.

Art. 25 (Pensioni minime)

L'articolo interviene sulla rivalutazione delle pensioni minime per gli anni 2025 e 2026, con l'obiettivo di contrastare l'inflazione attesa. A partire dal 1° gennaio 2025, gli assegni pensionistici e assistenziali che non superano il minimo (598,61 euro mensili per il 2024) riceveranno, in via transitoria, un ulteriore aumento del 2,2% nel prossimo anno e dell'1,3% nel 2026. Nel 2024, con l'incremento oltre all'indice inflazionistico del 2,7%, si era raggiunto l'importo di 614,77 euro mensili.

Viene specificato che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2025 e 2026, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento deve essere considerato al netto di questo incremento transitorio.

Commento

Considerando quanto previsto, e stimando probabilmente in eccesso l'indice di inflazione all'1% per il prossimo anno, l'incremento farà scattare le pensioni minime da 614 a 617 euro: 10 centesimi al giorno. Una cifra irrisoria che offende la dignità dei pensionati. Ribadiamo la nostra richiesta di un intervento sulle pensioni basse attraverso il rafforzamento e l'allargamento della quattordicesima.

È importante ricordare che gli interventi sulle pensioni minime hanno avuto un costo di 465 mln di euro nel 2023, circa 380 mln nel 2024, con stime di 290 mln per il 2025 e 175 mln nel 2026. Se confrontiamo questi numeri con il taglio sulla rivalutazione delle pensioni deciso dal Governo per il 2023/2024, e pari a ben 61,3 miliardi lordi complessivi, risulta del tutto evidente che la contrapposizione tra pensioni "povere" e "ricche" che l'esecutivo ha continuato a portare avanti era assolutamente ingiustificata.

Art. 26

(Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli)

L'articolo incrementa da 12 a 16 mesi il periodo massimo di anticipo per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo per le lavoratrici con quattro o più figli. A queste donne viene riconosciuto un anticipo sull'età pensionabile, coperto da contribuzione figurativa, pari a quattro mesi per ogni figlio.

In alternativa, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di trasformazione più elevato, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato - con la modifica - fino a 16 mesi.

Questo beneficio si applica indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento della maternità, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 40, lettera c) della legge 335/95.

Commento

Questa misura riguarda una platea dell'1,5% delle donne in età lavorativa e, considerando un tasso di occupazione femminile del 53% circa, raggiungerà pochissime donne (0,79% considerando il rapporto con il tasso di occupazione), risultando inefficace nel promuovere una reale parità di genere nel mondo del lavoro.

Art. 27

(Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025)

L'articolo intende limitare l'effetto della perequazione sulle pensioni italiane pagate all'estero esclusivamente per i trattamenti superiori all'importo minimo.

In particolare, la norma prevede che, in via eccezionale per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non venga riconosciuta ai pensionati residenti all'estero per i trattamenti pensionistici che superano complessivamente il trattamento minimo INPS, considerando l'importo totale dei trattamenti stessi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al suddetto importo ma inferiore a tale limite, aumentato dell'incremento previsto dalla norma in esame, l'incremento è comunque attribuito fino a raggiungere il predetto limite maggiorato.

Commento

Questa misura mostra come il Governo operi tagli indiscriminati sulle pensioni, trattandole come un mero costo di bilancio anziché riconoscerle come il frutto di anni di lavoro e del pagamento delle imposte e dei contributi. Si ignora, inoltre, che molti pensionati all'estero non si sono trasferiti per pagare meno tasse, ma perché hanno scelto di proseguire la loro vita nel Paese in cui avevano lavorato o per riunirsi ai figli, costretti a lasciare l'Italia alla ricerca di un'occupazione. In estrema sintesi, si disconosce il valore dei contributi versati e del lavoro svolto da questi cittadini durante la loro vita lavorativa.

Ecco di seguito una tabella che rappresenta in modo chiaro dove vengono pagate le pensioni all'estero. Nel 2023 erano 310.522 secondo i dati INPS.

Trend quinquennale dei paesi maggiormente rappresentativi						
Paesi	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Variazione %
GERMANIA	48.984	49.451	50.346	49.743	49.017	0,1%
CANADA	46.881	45.269	43.434	41.036	38.311	-18,3%
AUSTRALIA	37.732	36.076	34.972	32.866	30.514	-19,1%
FRANCIA	37.143	35.326	33.502	31.339	29.528	-20,5%
SVIZZERA	28.199	28.603	28.625	28.574	28.348	0,5%
USA	33.168	32.212	30.541	28.349	26.060	-21,4%
ARGENTINA	17.840	16.238	14.929	12.390	10.879	-39,0%
BELGIO	12.729	12.232	11.695	10.959	10.579	-16,9%
ROMANIA	4.149	5.231	6.234	7.757	9.228	122,4%
SPAGNA	7.446	7.967	8.275	8.604	9.168	23,1%
REGNO UNITO	9.760	9.701	9.408	8.940	8.657	-11,3%
UCRAINA	1.829	3.260	4.447	6.190	7.302	299,2%
BRASILE	6.689	6.381	6.074	5.607	5.398	-19,3%
SLOVENIA	4.585	4.399	4.207	3.908	3.672	-19,9%
POLONIA	2.468	2.785	3.022	3.343	3.564	44,4%
PORTOGALLO	2.321	3.189	3.555	3.532	3.557	53,3%
CROAZIA	3.145	3.056	2.984	3.037	3.129	-0,5%
MOLDAVIA	989	1.444	1.857	2.382	3.117	215,2%
AUSTRIA	2.823	2.908	2.941	2.933	2.891	2,4%
BULGARIA	1.432	1.735	1.926	2.251	2.700	88,5%
OLANDA	2.420	2.419	2.419	2.295	2.315	-4,3%
VENEZUELA	3.280	2.949	2.645	2.264	2.204	-32,8%
TUNISIA	1.062	1.391	1.637	1.785	2.042	92,3%
LUSSEMBURGO	1.600	1.580	1.564	1.568	1.546	-3,4%
SERBIA	884	987	1.053	1.126	1.236	39,8%
REP. SUDAFRICANA	1.089	1.036	992	932	877	-19,5%
URUGUAY	1.244	1.089	1.040	943	871	-30,0%
ALTRI PAESI	12.804	12.545	10.816	13.727	13.812	7,9%
TOTALE	332.822	330.472	326.380	317.254	310.522	-6,7%

Dati INPS pensioni erogate all'Estero

I paesi maggiormente rappresentativi sono Germania con 49.017 pensioni, Canada con 38.311, Australia 30.514, Francia 29.528, Svizzera 28.348, Usa 26.060, Argentina 10.879 e Belgio 10.579, gli altri paesi tutti sotto il tetto di 10.000 pensioni.

Art. 28 (Misure in materia di previdenza complementare)

Con questo articolo viene introdotta la possibilità per i lavoratori che rientrano nel sistema di calcolo contributivo di raggiungere l'importo soglia stabilito per la pensione di vecchiaia a 67 anni, con 20 anni di contributi e un importo pari a una volta l'assegno sociale (per il 2024 pari a 534,41), utilizzando il valore teorico della rendita maturata nella previdenza complementare. Questo valore è ottenuto trasformando il montante effettivamente accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare, applicando i coefficienti di trasformazione vigenti al momento del pensionamento previsti dall'art.1 comma 6 della legge 335/95 (utilizzati dall'Inps).

Le forme di previdenza complementare sono tenute a fornire all'interessato una proiezione certificata che attesti l'effettivo valore della rendita mensile. Servirà un decreto congiunto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del MEF per stabilire i criteri, le modalità di richiesta

e di certificazione della proiezione della rendita, oltre al trattamento contabile della rendita complementare, in conformità ai criteri Eurostat.

Secondo la Relazione Tecnica, dato che è necessario attendere l'emanazione del decreto, non sono previsti oneri per il 2025. Si stima comunque una platea iniziale di circa 100 soggetti annui, che crescerà gradualmente, fino a circa 600 annui alla fine del decennio considerato, con un anticipo medio di pensionamento di circa un anno.

Commento

Anche in questo caso, i numeri dimostrano chiaramente quanto la misura sia assolutamente inutile, sia nell'immediato che nei prossimi anni. Si tratta di un intervento che non affronta le vere problematiche del nostro sistema previdenziale, soprattutto per coloro che rientrano nel sistema contributivo. Dopo mesi di continui annunci sul rafforzamento della previdenza complementare, con incentivi per i più giovani e per le donne, anche attraverso l'apertura di un nuovo semestre di silenzio assenso, il dato di realtà è chiaro: non c'è alcuna volontà di intervenire sulle misure previdenziali, in particolare per quelle categorie - come giovani e donne - spesso strumentalmente richiamate per giustificare i continui tagli a chi è vicino al pensionamento o è già in pensione.

Invece di affrontare il problema di chi, pur lavorando, non riesce a raggiungere un importo pensionistico dignitoso, nemmeno pari all'assegno sociale a 67 anni, si punta sulla previdenza complementare, che dovrebbe integrare la pensione pubblica e non sostituirla.

MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE

ART. 73.

(Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)

Prorogato per tre anni, fino al 31 dicembre 2027, il credito d'imposta per le spese collegate alla quotazione delle piccole e medie imprese (la copertura ammonta a 6 mln per il 2025 e a 3 mln per ciascuno degli anni 2026 e 2027). In particolare, alle PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500 mila euro.

Commento

Anche in questo caso siamo di fronte a interventi spot, privi di visione o indirizzo, che serviranno unicamente a sovvenzionare società di consulenza, senza minimamente legare gli interventi alla decarbonizzazione, alla transizione o a risultati occupazionali.

ART. 74.

(Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo)

L'articolo – prevedendo fondi pari a 190 milioni di euro – introduce il riconoscimento di un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, a favore dei soggetti che hanno fruito del credito d'imposta ricerca e sviluppo e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell'importo entro il 31 ottobre 2024.

Con decreto emanato del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, verranno indicate le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione.

Viene introdotto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali alle somme riversate in occasione dell'accesso alla sanatoria entro il 31 ottobre 2024.

Si tratta di una parziale compensazione delle somme riversate.

Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali e la rateizzazione dovranno essere stabilite da un decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy, da adottare di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze.

Presso lo stesso ministero delle Imprese e del Made in Italy verrebbe istituito un fondo con una dotazione finanziaria:

- di 60 milioni di euro per l'anno 2025;
- di 50 milioni di euro per l'anno 2026;
- di 80 milioni di euro l'anno 2027.

ART. 75.

(Nuova Sabatini)

Le risorse dedicate al provvedimento ammonterebbero a soli 400 milioni di euro netti per il 2025.

Commento

Come CGIL abbiamo più volte espresso l'esigenza di prevedere maggiori investimenti pubblici e una nuova politica industriale, per individuare nuove filiere strategiche – soprattutto legate alla reindustrializzazione, alla riconversione green e allo sviluppo sostenibile – per incrementare anche gli investimenti privati, le competenze e le professionalità, l'occupazione e i salari, rilanciando la domanda interna e, nel contempo, qualificando la specializzazione produttiva e aumentando la dimensione d'impresa. Tale stanziamento risulta essere insufficiente e non all'altezza rispetto alla necessità di rilancio dello sviluppo e occupazione nel paese.

ART. 76.

(Interventi in materia di banda ultra larga)

Si tratta di un intervento, l'ennesimo, con il quale si tenta di portare a compimento l'infrastruttura (passiva), per portare connettività veloce nelle c.d. aree bianche.

Commento

Temiamo fortemente che questa nuova potenziale iniezione di liquidità sarà inefficace per raggiungere l'obiettivo.

Nel 2023 è stata abilitata la consuntivazione di oltre 350 milioni di euro di fondi europei sui comuni finanziati con fondi FESR nelle aree bianche. Eppure, lo stato di avanzamento dei lavori procede ancora drammaticamente a rilento. La questione rimanda sempre all'assenza di una strategia di sistema complessiva. Si continuano a ipotizzare interventi tampone dove le falle sono enormi e di ben altra natura.

Senza contare il fatto che la posa di un cavo, che è di per sé inerte, non garantisce il fatto che il servizio sarà effettivamente erogato. Lo dicono i numeri: nelle zone a fallimento di mercato in cui la fibra è stata posata il numero di attivazioni è decisamente residuale. È utile inoltre ricordare che il piano BUL (nato con la "Strategia per la Banda Ultra larga" nel lontano 2015!) non porta la fibra fino a dentro l'abitazione degli utenti, ma si ferma in strada: l'allaccio effettivo degli immobili viene effettuato da Open Fiber solo quando viene richiesta un'attivazione, ed è anche in questa fase che possono emergere ulteriori complicazioni ed extra costi. Complicazioni che si sono rese evidenti, ad esempio, quando l'esito della mappatura iniziale si è rivelata non corrispondente al reale fabbisogno dei territori coinvolti (con un gap pari al 10% circa tra gli obiettivi ipotizzati e i civici da raggiungere realmente). Dopo i macroscopici errori compiuti fin qui, vorremmo capire quali sarebbero le eventuali ulteriori "motivate esigenze rappresentate dal soggetto attuatore" che darebbero diritto ad accedere al contributo oggetto del provvedimento.

Articolo 77

(Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)

L'articolo 77 estende al 2025 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica), con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, ne fissa a 1,6 miliardi il limite di spesa e determina obblighi di comunicazione per le spese ammissibili.

Commento

Vanno verificate sia la congruità delle risorse individuate a copertura del credito d'imposta, sia le complesse novità procedurali relative agli obblighi di comunicazione.

Ma per la CGIL rimangono irrisolte le critiche di fondo a suo tempo manifestate circa l'efficacia della ZES unica del Mezzogiorno rispetto ai problemi strutturali di quell'area del Paese. Di fatto, la norma svuota di senso la ZES, che è uno strumento a disposizione delle vocazioni produttive territoriali e dovrebbe non essere caratterizzato da un approccio "generalista", bensì da specifiche direzioni di specializzazione e differenziazione. Uno strumento che dovrebbe concorrere, insieme ad altri strumenti di policy, a cambiare il modello di specializzazione produttiva meridionale, fortemente energivoro ed inquinante. Invece, per come configurato dalla norma che istituisce la ZES unica, lo strumento diventa esso stesso una politica con l'unica finalità di garantire alle imprese un territorio più vasto in cui godere di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa.

È in questo quadro che stenta a definirsi il Piano strategico triennale, sul quale - dopo un iniziale incontro tecnico tenuto nel mese di aprile con le Organizzazioni sindacali presso la Struttura di missione - nessun "costante dialogo e cooperazione istituzionale con il mondo del lavoro", pur dichiarato, si è avuto modo di realizzare.

FAMIGLIA

Misure irrilevanti nel contrasto della povertà e irrисorie dopo l'abolizione del RdC.

I bonus per le nuove nascite e gli interventi sui nidi si traducono in mance prive di visione sistemiche e dal sapore elettoralistico. Si allarga la platea dei potenziali beneficiari ma con una copertura economica che non garantirà un adeguato rimborso delle spese sostenute per le rette dei nidi.

ART. 16

(Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»)

L'art. 16 conferma le risorse già previste nelle Leggi di Bilancio precedenti, con riferimento al Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti.

Il comma 2 prevede un rifinanziamento di 500 milioni di euro per il 2025 della «Carta dedicata a te». Con decreto successivo si fisseranno le modalità di erogazione della misura. La Carta «dedicata a te» è finalizzata a sostenere l'acquisto di beni alimentari essenziali ed è rivolta ai soggetti con un ISEE fino a 15.000€, non percettori di altre misure di sostegno.

Commento

Si ritiene la Carta «Dedicata a te» una misura irrilevante nel contrasto della povertà, come già più volte affermato; irrисoria dopo l'abolizione del Reddito di Cittadinanza.

La misura è in piena continuità con il metodo, poco efficace, delle erogazioni e dei trattamenti economici di tipo risarcitorio, in luogo della (preferibile) presa in carico tramite servizi alla persona.

Dalla lettura del provvedimento, nulla compare in relazione alla nuova misura a contrasto della povertà: Assegno di Inclusione e Sostegno Formazione Lavoro. Il 2024 è l'anno della piena applicazione delle nuove misure e dalla lettura dei dati, sempre parziali, si riscontra il dimezzamento della platea dei beneficiari rispetto al 2023 (in presenza di RdC). L'inadeguatezza delle politiche a contrasto della povertà del Governo è confermata

ART. 32

(Esclusione del computo dell'assegno unico e universale ai fini della richiesta del bonus per gli asili nido)

ART. 33.

(Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)

Gli artt. 32 e 33 prevedono, oltre a un aumento dei fondi destinati al bonus nido, alcune modifiche alla sua disciplina e in particolare la cancellazione del requisito di un altro figlio minore di 10 anni presente nel nucleo e l'esclusione dal valore dell'ISEE dell'importo dell'Assegno unico e universale per i figli a carico. La misura del buono è pari a 3.600 euro per nuclei con ISEE entro i 40.000, in relazione ai nati dal 1° gennaio 2024.

Commento

Si allarga la platea dei potenziali beneficiari, ma con una copertura economica che non garantirà un adeguato rimborso delle spese sostenute per le rette dei nidi.

ART. 34

(Misure in materia di congedi parentali)

L'art. 34 estende in via definitiva al secondo mese di congedo parentale la remunerazione all'80%.

Commento

Una misura che va nella giusta direzione, ma insufficiente. Resta la necessità di prevedere strumenti che la rendano più appetibile per i padri (statisticamente portatori di maggior reddito).

A solo titolo di esempio, l'importo potrebbe essere calcolato sul reddito familiare e non su quello di chi ne fruiscce.

ART. 35.
(Disposizioni in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri)

L'articolo 35 modifica il sistema dell'esonero contributivo introdotto dal co.180 e ss. della Legge di Bilancio del 2023.

La disposizione prevede, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, una misura di parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e autonome e che non hanno optato per il regime forfetario.

L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.

Il sistema che ne deriva prevede il superamento del periodo di sperimentazione e introduce una misura strutturale:

- dal 2025 per le lavoratrici con due figli fino al compimento dei 10 anni di età del più piccolo (per le quali la misura provvisoria scade al 31.12 dell'anno in corso);
- dal 2027 per le lavoratrici con tre o più figli fino al compimento dei 18 anni di età del più piccolo (ovviamente escluse dalle previsioni fino al 31.12.2026, data di termine del regime provvisorio, salvo – come parrebbe – per l'inclusione immediata delle lavoratrici a tempo determinato e autonome, elemento questo da monitorare).

Commento

Non è al momento possibile dare una valutazione compiuta dell'articolo, perché la determinazione della misura dell'esonero viene demandata a una fase successiva. Fino a oggi l'esonero era totale, dal 2025 (e dal 2027 per le donne con tre o più figli per le quali il sistema precedente era stabilito fino al 31.12.2026) sarà parziale in misura, appunto, da determinarsi.

Riteniamo comunque un passo avanti l'estensione della misura a lavoratrici a tempo determinato e autonome (come da noi ripetutamente richiesto), tuttavia permane l'esclusione delle lavoratrici domestiche, che sono quelle a più basso reddito.

Il superamento della provvisorietà e la stabilizzazione della misura sono da salutare positivamente.

La fissazione del tetto a 40.000 euro di reddito lordo riduce ulteriormente la platea, e siamo dell'avviso che sarebbe più opportuno un sistema che determinasse la percentuale di esonero "per scaglioni" e andasse oltre il tetto dei 40.000 euro (e includesse il lavoro domestico).

ART. 36
(Formazione delle donne vittime di violenza)

La disposizione prevede l'incremento strutturale dal 2025 di 3 milioni di euro del Fondo per l'orientamento al lavoro e la formazione delle donne vittime di violenza.

Commento

Si tratta di una misura che valutiamo positivamente, purché si rafforzi la collaborazione nei territori tra Centri antiviolenza-Case rifugio e Centri per l'impiego, in modo da immaginare soluzioni sartoriali e finalizzate ad una collocazione lavorativa che tenga conto delle particolari necessità delle donne in uscita dalla violenza.

DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA

ART. 37

(Misure in materia di cani di assistenza)

La legge 37/1974 prevede la gratuità del trasporto dei cani guida delle persone cieche e ipovedenti sui mezzi di trasporto pubblico. Inoltre, riconosce il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.

L'articolo estende le stesse garanzie ai cani d'assistenza delle persone con disabilità e delle persone con determinate patologie.

A tale scopo il fondo per il trasporto pubblico locale è incrementato di un milione l'anno dal 2025 e vengono stanziati 400 mila euro per il registro degli animali addestrati.

Segnaliamo che si dovrà attendere un decreto ministeriale a cui è demandata: l'individuazione delle patologie e le compromissioni per le quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati; l'istituzione di un registro dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza; i percorsi di addestramento dei cani di assistenza; gli enti con funzioni di monitoraggio e controllo deputati al riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza e alla valutazione periodica del relativo operato.

Al momento non è disponibile una stima, neppure approssimativa, del numero dei cani di assistenza presenti sul territorio nazionale utile alla valutazione anche in prospettiva della congruità delle risorse previste.

ART. 38.

(Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità)

Nell'ambito della Riforma in materia di disabilità prevista dal PNRR, il D.lgs. 62/24 prevede - a partire dal 1° gennaio 2025 - una sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e Centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative al procedimento valutativo di base e accomodamento ragionevole.

A tal fine, vengono spostati 20 mln, dalle autorizzazioni di spesa di 71.629.000 di euro per il 2025, previsti dall'articolo 9 comma 7 del D.lgs. 62/2024, necessari all'incremento della dotazione dell'organico dell'INPS. Nel Triennio 2024-2026, l'INPS, per la piena attuazione della riforma sulla disabilità, dovrebbe assumere, in conformità alle vigenti norme, 1.069 medici legali, 142 amministrativi e 920 sanitari.

Il comma 1 autorizza l'INPS a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali e per il reperimento del personale amministrativo e sanitario nel limite di spesa di 16 mln di euro per l'anno 2025.

Il comma 2 autorizza la spesa di 4 mln di euro per le spese di funzionamento dell'INPS, necessarie per l'attuazione della riforma. L'INPS, sostituendo completamente le Aziende sanitarie locali per la valutazione di base, ha necessità di strutture adeguate. La riforma partirà in via sperimentale il 1° gennaio 2025 in alcune province, e in via definitiva dal 1° gennaio 2026. Considerate le difficoltà di reperire strutture nei territori, con i ritardi di una riforma poco concertata, l'INPS ha una necessità impellente di adeguare i propri locali.

Commento

La norma di cui al comma 1 si è resa necessaria a causa delle problematiche che la CGIL ha già espresso all'indomani dell'approvazione del D.lgs. 62/2024. Abbiamo infatti evidenziato, diventando l'INPS il soggetto unico accertatore in tutto il territorio nazionale per la Valutazione di Base, una possibile criticità, soprattutto in questa prima fase di avvio della sperimentazione.

La necessità di trovare, rapidamente, per l'inizio del 2025, il personale necessario è sorta sia da lentezze e ritardi delle procedure assunzionali, che dalla difficoltà riconosciuta di reperire le figure richieste, soprattutto medici e operatori sociali.

Oltretutto, è da evidenziare che le risorse destinate all'articolo 1 non saranno investimenti per un espletamento futuro di tutte le incombenze INPS, ma serviranno solamente a coprire un ritardo amministrativo.

Riteniamo importante che le eventuali convenzioni e incarichi vadano stipulati esclusivamente col personale già presente nelle pubbliche amministrazioni.

ISTRUZIONE E RICERCA

ART. 84

(Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico)

Per la scuola viene disposta l'istituzione di un fondo di 386 milioni destinato genericamente alla valorizzazione del sistema scolastico, una cifra del tutto aleatoria e irrisoria se il fine è davvero quello dichiarato.

ART. 85

(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente)

Per la scuola è previsto un intervento sulla card docenti che viene estesa anche al personale supplente annuale con nomina al 31 agosto, ma escludendo gli oltre 140 mila docenti precari con nomina al 30 giugno. Si tratta di un'ulteriore grave discriminazione ai danni del personale precario. Per far fronte a questo parziale allargamento della card ai docenti supplenti si prevede che il beneficio, oggi pari a 500 euro annui, possa essere ridotto.

ART. 86.

(Misure per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)

Istituito presso il ministero dell'Università e della Ricerca un fondo di 150 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 per cofinanziare le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano Nazionale Complementare (PNC), al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR. Il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti dai seguenti indicatori chiave di prestazione:

- e) affidabilità;
- e) impatto economico e sostenibilità;
- e) impatto sulla società;
- e) impatto sulle policy;
- e) building capacity.

Con decreto del ministro dell'Università e della Ricerca, sentiti gli altri ministri interessati, da adottare entro novanta giorni, vengono specificati gli indicatori chiave di prestazione e le modalità delle attività di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli stessi e di rendicontazione delle spese sostenute.

Entro il 30 giugno di ogni anno, sono individuati annualmente i Centri nazionali ed i Partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, in possesso dei requisiti e ammessi al riparto delle risorse.

Commento

Il cofinanziamento di 150 mln di euro per il 2027 e 2028 per i centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, rende evidente l'incapacità di sopravvivere e svilupparsi autonomamente delle strutture create e sino ad oggi finanziate dal PNRR, come avevamo previsto sin dalla loro nascita. La scelta del PNRR di concentrarsi per larga parte sullo sviluppo di nuove strutture di ricerca, senza intervenire sui limiti e sugli squilibri di sistema, per di più con una prospettiva di breve periodo (misurata sui parametri e sui tempi della ricerca) era inevitabilmente destinata a disperdere le energie e le risorse accumulate, a partire dalle migliaia di giovani ricercatori assunti unicamente con contratti precari e senza prospettive di stabilizzazione (come, invece, poteva esser fatto dedicandovi apposite risorse del Piano Nazionale Complementare). Questo intervento straordinario, in ogni caso, non risolve il problema: per la sua esiguità, a fronte della rete di

centri, laboratori e strutture finanziati con diversi miliardi di euro in questi anni; per il suo corto respiro (due anni), in ogni caso insufficiente a consolidare e soprattutto a dare prospettive a queste realtà; per la generalità e la vaghezza degli indicatori chiave su cui sarà basata l'individuazione e la distribuzione delle risorse tramite Decreti Ministeriali, con il rischio di alimentare nei prossimi anni incertezze e negoziati sulla gestione di questa linea di finanziamento e di sue successive proroghe, molto probabili se non certe, per non disperdere le attività messe in opera.

CULTURA

ART. 87

(Disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico)

Al comma 1: l'implementazione di 2 milioni di euro per il fondo di valorizzazione doveva essere inserita nel mille proroghe del 2024, non se ne è vista traccia e ora è spostata nel documento di programmazione del 2025 e, di fatto, ha impedito lo stanziamento necessario per le attività di aperture dei siti culturali.

Manca lo stanziamento di 9 milioni di euro necessari alla proroga dei contratti a tempo determinato PNRR (circa 350) delle regioni del Mezzogiorno che scadranno a febbraio 2025.

POLITICHE DI GENERE

La Legge di Bilancio 2025 rappresenta l'ennesima occasione mancata per avviare un vero cambiamento strutturale e duraturo a supporto delle donne, sia nel mercato del lavoro che nelle politiche di welfare le donne più vulnerabili.

Riteniamo che l'occupazione femminile richieda politiche strutturali di lungo periodo, non incentivi deboli ed episodici che lasciano ai margini e distanti dal mercato del lavoro.

Si conferma, inoltre, come l'occupazione femminile stabile e di qualità non sia una priorità per il Governo. Questo approccio rinuncia a un allineamento alle direttive europee, che indicano l'inclusione femminile come cardine per lo sviluppo economico e sociale. Nonostante il parziale ripristino delle clausole di condizionalità nei progetti del PNRR, l'assenza di misure integrate e di lungo respiro lascia intendere una mancanza di visione per una società inclusiva e un'economia sostenibile. Pur accogliendo positivamente l'estensione al secondo mese di congedo parentale retribuito all'80%, resta evidente la mancanza di strumenti incentivanti per i padri. È indispensabile prevedere formule innovative, come il calcolo dell'indennità su base familiare, per rendere la misura più accessibile a entrambi i genitori e promuovere una maggiore equità nella gestione delle responsabilità familiari e incrementare il numero dei giorni di congedo di paternità obbligatorio, sino ad arrivare a renderlo paritario.

Continuiamo a ribadire che il cambiamento reale per le donne non può prescindere da un piano organico e strutturale. La stabilità lavorativa, il sostegno alle famiglie e l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro non possono essere realizzati con provvedimenti frammentari e di breve momento.

POLITICHE GIOVANILI

L'assenza di misure significative a favore dei giovani nell'attuale Legge di Bilancio rappresenta una grave mancanza, che dimostra la miopia politica su temi cruciali per il futuro del Paese. Basti pensare che la parola "giovani" nei 144 articoli è presente solo 4 volte. In un contesto in cui l'Italia presenta tassi di disoccupazione giovanile tra i più alti d'Europa e una crescente emigrazione di giovani lavoratori, il Governo ha scelto di non investire in modo adeguato su chi dovrebbe rappresentare la linfa vitale per la nostra crescita economica e sociale. È significativo che ci si riferisca ai giovani quasi esclusivamente in relazione al problema delle dipendenze, come se questa generazione fosse un problema da risolvere, piuttosto che una risorsa da valorizzare.

Intanto più di 100.000 giovani continuano a emigrare ogni anno.

L'attuale Legge di Bilancio lascia scoperti i giovani sia dal punto di vista lavorativo che da quello formativo e abitativo, ignorando la necessità di misure strutturali per incentivare la stabilità e l'autonomia. Questo non fa altro che aumentare l'instabilità di una generazione già penalizzata da anni di precarietà, stipendi poveri e opportunità limitate.

Manca, inoltre, una presa in carico del tema del benessere psicologico dei giovani, questione di grande importanza che si sceglie di ignorare.

Mancano incentivi concreti per l'occupazione giovanile che vadano oltre i semplici sgravi contributivi temporanei, dimostratisi ampiamente inefficaci a lungo termine.

Dal punto di vista abitativo, le misure per agevolare l'accesso alla casa sono deludenti. Con il costo degli affitti in aumento e l'accesso alla proprietà immobiliare sempre più difficile, l'assenza di un piano strutturale di supporto abitativo evidenzia la scarsa attenzione del Governo verso le difficoltà concrete di chi vuole costruire una vita autonoma.

Inoltre, i tagli agli investimenti in istruzione e formazione — pilastri fondamentali per un rilancio generazionale — è un segnale grave.

In sintesi, la Legge di Bilancio 2025 riflette una visione limitata e di breve termine, che sacrifica il futuro delle nuove generazioni per esigenze immediate. Questo tipo di scelte non solo mette a rischio il benessere dei giovani italiani, ma condanna il Paese a un futuro di crescita debole e scarsa competitività a livello internazionale.

GRANDI EVENTI, INVESTIMENTI E INFRASTRUTTURE

Premessa

Politiche Industriali

Il Governo continua a non comprendere che è indispensabile attivare politiche industriali guidate dal pubblico e dalle imprese pubbliche per governare le transizioni ambientali e digitali. Invece, si continua a tagliare sulle aziende strategiche, vedi RAI, e a utilizzare incentivi a pioggia, spesso più legati a "marchette" da basso profilo e i cui risultati non modificano lo stato dell'arte. Il taglio del fondo Automotive è il segnale di quanto il Governo sia lontano dalle necessità del sistema manifatturiero italiano.

Infrastrutture

La legge opera un forte ridimensionamento degli investimenti. La previsione è che sino al 2036 si investiranno solamente 551,4 milioni di euro all'anno, a partire dal 2027, per infrastrutture. Quindi, alla scadenza degli interventi finanziati dal Pnrr il Paese non avrà risorse per migliorare un sistema infrastrutturale già in difficoltà, basti vedere cosa succede già oggi al sistema ferroviario e autostradale del nostro Paese. Smentiti dunque gli impegni del Governo a finanziare le infrastrutture tolte dai finanziamenti del Pnrr. Per gli anni 2025 e 2026 non viene stanziato nemmeno 1 euro in questa direzione.

Art. 78.

(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)

Il comma 1 lett. b è relativo al finanziamento che, una volta acquisito da Roma Capitale, dovrebbe andare a sostenere i progetti degli "eventi minori" del settore cultura di Roma Capitale. Questi stanziamenti al momento, secondo una stima approssimativa, non saranno sufficienti a coprire il costo degli eventi e del personale turistico e culturale impiegato nell'Azienda Zetema, che ha in diretta gestione la loro organizzazione.

ART. 79.

(Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)

Ulteriori 110 milioni di euro destinati alle imprese del settore turistico, senza alcuna condizionalità legata alla crescita di occupazione stabile e di qualità nel settore, al rispetto di norme e CCNL e al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, che purtroppo caratterizzano l'occupazione in questo ambito.

ART. 80.

(Disposizioni relative alla operatività della società Autostrade dello Stato S.p.a.)

Disciplina le modalità di trasferimento del pacchetto azionario, rendendo quindi efficace quanto previsto dal DL 121/2021 (Legge di conversione 156/2021), con cui viene autorizzata la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal MEF e soggetta a controllo analogo del Mit, per l'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione, mediante affidamenti in house.

Il decreto prevede che le funzioni e le attività svolte da Anas sulle autostrade statali a pedaggio vengano trasferite alla nuova società, non appena questa venga costituita.

Le autostrade pubbliche poste in capo ad Anas attraverso società controllate sono le seguenti:

- Sitaf (Traforo del Frejus, partecipata al 51,09% per 82,5 km);
- Società Cav (Concessioni autostradali venete, gestita al 50% con identica quota da parte della Regione Veneto, per 74,1 km tra cui il passante di Mestre);
- Asti-Cuneo (35%, 55,7 km);
- Società del Traforo del Monte Bianco (32,13% per 5,8 km).

Il provvedimento comporta quindi il trasferimento della quota azionaria detenuta da Anas in queste società. Con DPCM 11 aprile 2024 viene definito l'atto costitutivo della società.

Il duplice passaggio del patrimonio da Anas ad Fs e poi al Mef dovrebbe essere dovuto alla anomala collocazione di Anas, controllata direttamente non da FS, ma subordinata a RFI.

L'attivazione delle misure previste nell'art.80 della Legge di Bilancio, nell'immediato, comporta una perdita economica per Anas, che ha iscritto a bilancio il patrimonio azionario che, secondo questa norma, non viene risarcita. Essendo Anas una società ibrida, che vive di trasferimenti dallo Stato, si tratta di una perdita non compensabile.

Nel medio periodo si conferma la chiusura, per Anas, alla possibilità di svilupparsi anche come società in house, cui affidare, senza gara, anche temporaneamente, in caso di crisi, ristrutturazioni, etc., la gestione di Società a pedaggio, ovvero l'affidamento di tratte autostradali poco adatte alla gestione di concessioni private, privando il Governo di una alternativa pubblica. Sul piano programmatico sarebbe necessario seguire attentamente l'evoluzione riguardante lo sviluppo della nuova società del MEF, che si fonda, evidentemente, sul principio che le nuove autostrade pubbliche in questo Paese saranno soggette a pedaggio, in assenza di chiarezza sulla natura dei futuri rapporti concessori e sulla destinazione delle risorse che ne deriveranno.

POLITICHE ABITATIVE

ART. 71. (Piano casa Italia)

L'art. 71 prevede una revisione delle misure finalizzate alla promozione dell'edilizia residenziale pubblica e sociale per il rilancio delle politiche abitative.

Il comma 1 apporta modifiche all'art. 1, c. 282 e 283, della Legge di Bilancio per il 2024, prevedendo che le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica siano applicate anche all'edilizia sociale. La nuova finalità connessa all'edilizia sociale verrà perseguita nei limiti delle risorse in essa indicate, e dunque dall'applicazione del c.1 non dovrebbero derivare maggiori oneri.

Il comma 2 prevede l'adozione di un piano con finalità di mera programmazione, volto alla definizione delle strategie finalizzate ad una complessiva riorganizzazione delle misure per l'edilizia residenziale pubblica e sociale.

Commento

La Legge di Bilancio per il 2024 aveva previsto la definizione di linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di ERP, attraverso azioni di recupero e riconversione del patrimonio esistente, con partenariati pubblico-privato. Il Fondo dedicato prevedeva una somma esigua, 100 milioni di euro, peraltro disponibili nel 2027 e nel 2028.

L'articolo 71 integra tali previsioni, inserendo anche il comparto dell'edilizia sociale. Inoltre, al fine di contrastare il disagio abitativo, l'articolo 71 introduce un "Piano Casa Italia", da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, per l'edilizia residenziale pubblica e sociale.

Rispetto alla necessità di rispondere all'emergenza abitativa, non ci sono risposte concrete. Non vengono previsti fondi aggiuntivi, quindi il "Piano Casa Italia" ha finalità di mera programmazione, potendo definire strategie di medio e lungo termine finalizzate solo ad una riorganizzazione delle misure per l'edilizia residenziale pubblica e sociale. Le uniche risorse sono quelle già previste dalla Legge di Bilancio 2023, del tutto insufficienti e non immediatamente disponibili.

Si rileva la grave mancanza di stanziamenti per il Fondo di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole, in aiuto delle famiglie in difficoltà economica, che l'ISTAT ha recentemente stimato, considerando le condizioni di povertà, in circa 1 milione, poco meno della metà di tutte le famiglie povere.

Il tema del "caro affitti" viene affrontato solo con la previsione dell'art. 68 di incrementare l'ambito di esenzione di somme erogate dal datore di lavoro per le spese di locazione per l'abitazione a favore dei propri lavoratori che trasferiscono la residenza di oltre 100 Km, nei primi due anni, non affrontando il problema della carenza di abitazioni a costi sostenibili per la generalità delle famiglie, né per le più ampie necessità di mobilità sul territorio legate a esigenze di lavoro e di studio.

CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE

Art. 92. (Fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione)

Art. 93. (Esigenze connesse alla ricostruzione)

L'**art. 92** prevede l'istituzione di un fondo per gli interventi di ricostruzione, con una dotazione di 1.500 mln di euro per il 2027 e di 1.300 mln di euro a decorrere dal 2028.

L'**art. 93** prevede numerose proroghe di misure già approvate a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi, a partire dagli stati di emergenza, e autorizzazioni di spesa per interventi e assistenza alla popolazione.

In Emilia-Romagna viene prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2025, autorizzata la spesa di 8,6 mln di euro per l'assistenza tecnica e alla popolazione, di 4 mln di euro per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di legge, di 71,8 mln di euro per assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e consentire la progressiva cessazione delle funzioni. Per le spese del personale degli uffici commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione è autorizzata una spesa di 470.000 euro. Per Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono prorogate al 31 dicembre 2025 le agevolazioni tariffarie delle utenze e tutte le agevolazioni fiscali previste. Viene prorogato anche il contributo per disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione per l'anno 2025, con una spesa massima di 92 mln di euro e incrementato da 2,5 mln di euro a 3,4 mln di euro la somma per assicurare i procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi di ricostruzione da attuare con le risorse del Fondo Complementare al Pnrr.

Per la città di Genova (al Commissario Straordinario) è autorizzata la spesa di 4,5 mln di euro per il 2025 in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuativa abbia formato domanda di contributo. Un'ulteriore spesa pari a 1.800.000 di euro per il 2025 è autorizzata per esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi.

Per Ischia (al Commissario Straordinario) è autorizzata una spesa di 5.050.000 di euro per il 2025 e un'ulteriore spesa di 2 mln di euro per l'assistenza alla popolazione. È riconosciuto un contributo ai titolari delle attività economiche che abbiano subito danni con riduzione del fatturato pari al 20% rispetto a quanto dichiarato nel triennio precedente, con autorizzazione di spesa massima di 10 milioni di euro per il 2025. Per le forniture è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro.

Per i territori interessati da eventi sismici nei Comuni della provincia di Catania nel 2018 è riconosciuto, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, un contributo per il disagio abitativo in favore dei nuclei familiari per l'autonoma sistemazione la cui abitazione principale sia stata distrutta o danneggiata in tutto o in parte. Le modalità di erogazione saranno determinate dal Commissario Straordinario. A questo scopo viene autorizzata la spesa di 1,7 mln di euro per l'anno 2025.

Nelle zone colpite da alluvione nel maggio 2023 (Toscana, Marche, Emilia-Romagna), per accelerare i processi di ricostruzione sono messi a disposizione del Commissario Straordinario ulteriori 12,5 mln di euro per l'anno 2025.

Commento

Le proroghe degli stati di emergenza e delle conseguenti misure si rendono necessarie per garantire la prosecuzione di processi di ricostruzione. Ricostruzioni che procedono spesso molto a rilento. Su questa partita manca, il più delle volte, una programmazione realistica dei tempi e, a volte, la determinazione di linee di intervento necessarie con fondi adeguati.

Da ultimo per l'Emilia-Romagna, che ha visto il susseguirsi di più eventi calamitosi nel 2023 e nel 2024, non si prevede alcun intervento economico specifico. In particolare, per gli eventi del maggio 2023, è necessario il finanziamento in legge di bilancio del "Piano stralcio" del Piano speciale per la ricostruzione in corso di definizione (850 mln di euro), che individua i primi interventi di urgenza per la messa in sicurezza e la ricostruzione del territorio. Per gli eventi di settembre e ottobre 2024, si rendono urgenti adeguati stanziamenti economici per la gestione

dell'emergenza, il primo sostegno alla popolazione, il risarcimento dei danni e la ricostruzione pubblica e privata. A tal fine, sarebbe necessaria la riunificazione di tutti gli stati di emergenza dichiarati (maggio 2023, settembre 2024, ottobre 2024) in un'unica struttura commissariale per la ricostruzione.

Le differenti gestioni commissariali mostrano in generale la necessità di un coordinamento centrale per limitare un sistema di politiche separate. È importante anche che i flussi finanziari e le relative rendicontazioni abbiano adeguata pubblicità, rafforzando tutte le disposizioni in materia di trasparenza, per favorire il monitoraggio e la verifica dello stato di avanzamento degli interventi, anche al fine di migliorare l'azione amministrativa.

Diventa inoltre sempre più urgente un quadro normativo uniforme e definito, orientato alla creazione di un modello unico per le ricostruzioni nei territori colpiti da eventi disastrosi, per garantire tempestività degli interventi e diritti codificati per lavoratori, cittadini e mondo produttivo negli stati di eccezionalità, superando alcune criticità del disegno di legge attualmente in discussione in Parlamento.

ART. 94 (Crisi idrica)

L'articolo integra l'articolo 58, comma 1, della legge 221/2015 che istituisce un fondo di garanzia per gli interventi di potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, comprese le reti di fognatura e depurazione, e per garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni europee. La priorità va agli interventi già pianificati ed immediatamente cantierabili, che sono individuati con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ma, con le modifiche introdotte, una quota del Fondo fino a 144 mln per il 2025 può essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche, individuato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

ENTI TERRITORIALI

ART. 97

(Finanziamento del trasporto pubblico locale)

Alla grave crisi del Trasporto Pubblico Locale – che coinvolge tutte le aree del Paese, dai medi centri urbani alle grandi città, e in modo particolare le aree interne e le periferie – la Manovra di Bilancio risponde con l'assenza di risorse adeguate e la mancanza di politiche di programmazione. In particolare, manca un piano nazionale per la mobilità sostenibile che affronti complessivamente il tema della transizione ecologica nel settore della mobilità e nei trasporti. Questo si traduce in un modello di mobilità sempre più incapace di intercettare le necessità della cittadinanza, considerando i tassi di inquinamento e l'uso del mezzo privato. In coerenza con gli impegni di transizione energetica inseriti nel Pniec, è necessario investire in questo settore per consentire la riduzione del traffico privato e ridurre le emissioni di CO₂. Le esperienze europee dimostrano che un Trasporto Pubblico efficiente e diffuso è fondamentale per migliorare la qualità della vita delle persone, accorciando i tempi di spostamento e liberando spazi urbani per tutti. Il Fondo nazionale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, viene incrementato di 120 mln di euro per l'anno 2025, ma questo incremento, oltre a non consentire gli investimenti di cui sopra, non permetterà neppure il rinnovo del CCNL di settore in maniera tale da recuperare l'inflazione, condannando le lavoratrici e i lavoratori ad un ulteriore riduzione del potere di acquisto delle retribuzioni.

ART. 98

(Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

La presente misura ha come finalità quella della disapplicazione, anche nel territorio dell'Abruzzo, dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aero-mobili, istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2004) nella misura di un euro per passeggero imbarcato e, a seguito di successivi interventi legislativi, incrementata fino agli attuali 6,50 euro.

Commento

Gli introiti dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, in origine pensata come prelievo volto a fare fronte alle esigenze finanziarie dei comuni su cui insistono gli aeroporti e di quelli confinanti, sono, in realtà, destinati ai comuni solo in minima parte, mentre la maggior parte degli stessi è destinata ad altre finalità (costi di sicurezza delle strutture e degli impianti di ENAV; misure di prevenzione e contrasto della criminalità e di potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e ferroviarie; finanziamento del Fondo speciale per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo; costi del servizio statale antincendi; finanziamento della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS).

Riteniamo fondamentale che l'abolizione di questa tassa non venga utilizzata dalle compagnie aeree come opportunità per aumentare i loro margini di profitto senza abbassare i costi della bigliettazione. È necessario un monitoraggio attento da parte delle autorità competenti affinché il beneficio economico ricada effettivamente sui viaggiatori e non venga incamerato dall'industria aerea.

L'effetto complessivo dell'ART. 98 è quello di trasferire l'onere dell'addizionale d'imbarco dai passeggeri alla regione, in altre parole su tutti i cittadini della regione, che si occuperà di versarla allo Stato.

ART. 101

(Fondo per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria)

L'art. 101 prevede la creazione di un fondo pari a 100 mln annui dal 2025 al 2027, destinato ai Comuni, per l'assistenza di minori allontanati dalla casa familiare e per far fronte quindi alle

spese derivanti dalla esecuzione delle sentenze della giustizia minorile. Una particolare attenzione è prevista rispetto ai comuni di piccole dimensioni.

I commi da 2 a 7, volti a disciplinare le modalità di riparto e gestione del fondo, non determinano effetti finanziari

Commento

La creazione del Fondo assistenza minori risulta importante, ma l'importo delle risorse è poco significativo.

ART. 104.

(Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali)

Vengono defianziati una serie di Fondi riportati nei commi da 14 a 20 dell'articolo 104 per un ammontare equivalente al contributo richiesto (Allegato II al ddl). Il meccanismo così costruito è particolarmente penalizzante per gli enti finanziariamente più fragili che dovranno destinare l'accantonamento al ripiano del disavanzo, mentre contemporaneamente perderanno le risorse che potevano essere garantite dai fondi defianziati (tra i fondi tagliati ci sono quelli per la realizzazione delle opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio, ad esempio).

*Allegato II
(Articolo 104, comma 14)*

Regioni	% Riparto	Contributo annuo 2021	Contributo annuo 2022	Contributo annuo 2023	Contributo annuo 2024	Contributo annuo 2025	Contributo annuo 2026
Abruzzo	3,16%	4.266.000	13.746.000	13.414.200	16.574.200	3.934.200	8.200.200
Basilicata	2,50%	3.375.000	10.875.000	10.612.500	13.112.500	3.112.500	6.487.500
Calabria	4,46%	6.021.000	19.401.000	18.932.700	23.392.700	5.552.700	11.573.700
Campania	10,54%	14.229.000	45.849.000	44.742.300	55.282.300	13.122.300	27.351.300
Emilia-Romagna	8,51%	11.488.500	37.018.500	36.124.950	44.634.950	10.594.950	22.083.450
Lazio	11,70%	15.795.000	50.895.000	49.666.500	61.366.500	14.566.500	30.361.500
Liguria	3,10%	4.185.000	13.485.000	13.159.500	16.259.500	3.859.500	8.044.500
Lombardia	17,48%	23.598.000	76.038.000	74.202.600	91.682.600	21.762.600	45.360.600
Marche	3,48%	4.698.000	15.138.000	14.772.600	18.252.600	4.332.600	9.030.600
Molise	0,96%	1.296.000	4.176.000	4.075.200	5.035.200	1.195.200	2.491.200
Piemonte	8,23%	11.110.500	35.800.500	34.936.350	43.166.350	10.246.350	21.356.850
Puglia	8,15%	11.002.500	35.452.500	34.596.750	42.746.750	10.146.750	21.149.250
Toscana	7,82%	10.557.000	34.017.000	33.195.900	41.015.900	9.735.900	20.292.900
Umbria	1,96%	2.646.000	8.526.000	8.320.200	10.280.200	2.440.200	5.086.200
Veneto	7,95%	10.732.500	34.582.500	33.747.750	41.697.750	9.897.750	20.630.250
TOTALE	100,00%	135.000.000	435.000.000	424.500.000	524.500.000	124.500.000	259.500.000

DROGHE E DIPENDENZE

ART. 40

(Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni)

L'Art. 40 istituisce un fondo di 500.000 euro annui per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto delle dipendenze comportamentali fra le giovani generazioni, da trasferirsi al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio

Commento

Non si capisce quale sarà il rapporto tra questo nuovo fondo e il fondo per le dipendenze previsto all'art. 66, e con il ministero della Salute. Segnaliamo che va evitato un atteggiamento di stampo repressivo, che sembra l'orientamento prevalente di questo Governo rispetto alla categoria delle giovani generazioni, per privilegiare invece un approccio preventivo che agisca sulle cause delle dipendenze. Il tema del benessere psicologico dei giovani è un tema delicato che va affrontato con interventi complessi, agendo anche sulle cause e con interventi mirati e territoriali. Al tempo stesso, è necessario agire per rimuovere quei fattori che incidono sul benessere psicologico dei giovani, come per esempio la cosiddetta ecoansia, introducendo una serie di azioni che intervengano sulle cause del disagio. In sintesi, reprimere i sintomi del disagio è un approccio sbagliato: bisogna curare le cause e occuparsi della questione nella sua complessità.

ART. 41.

(Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)

La disposizione di cui al co. 1 introduce all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990:

- il co. 10-bis, il quale istituisce il Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi;
- il comma 10-ter, il quale prevede che con decreto si stabiliscano le modalità di utilizzo del suddetto Fondo.

Commento

Si prevede che i verbali di distruzione di sostanze psicotrope sequestrate siano trasmessi solo all'autorità giudiziaria ma non più al ministero della Sanità. Sarebbe opportuno che i dati qualitativi dei sequestri fossero a disposizione, come la norma abrogata prevedeva, anche del ministero della Sanità, per quanto di sua competenza.

Si potenzia l'attività medico-forense, in una logica di espansione ed amplificazione dell'art. 75, di cui invece abbiamo ripetutamente chiesto la revisione. Sarebbe stato invece necessario amplificare le attività di prevenzione e le politiche di Riduzione Del Danno (RDD), a cui non si fa mai cenno in nessun articolo.

ART. 42.

(Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D)

L'art. 42 inserisce nel Testo unico sugli stupefacenti l'art. 14 bis che prevede, dal 1° gennaio 2025, l'istituzione presso il Dipartimento delle Politiche Antidroga (DPA) del sistema nazionale di allerta rapida.

Commento

Tale sistema già esisteva, istituito dal DPA nel 2009 e da questo coordinato, gestito operativamente con l'ISS. Non è chiaro se questo sistema di nuova istituzione sia una evoluzione o un superamento del precedente.

Merita attenzione il fatto che sia prevista la collaborazione di vari soggetti, fra cui soggetti pubblici o privati operanti a vario titolo nell'ambito delle dipendenze, da individuare sulla base di criteri specifici (quali?) da parte del DPA. Merita ulteriore attenzione e vigilanza il fatto che si autorizzi il DPA a stipulare convenzioni e contratti con strutture private in possesso di specifici requisiti, anche in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

In più, il sistema di allerta dovrebbe avere fra i propri obiettivi, in un'ottica di prevenzione e di promozione della salute, quello di dare informazioni per migliorare le competenze e le conoscenze dei consumatori, non certo per criminalizzare i comportamenti e suscitare allarme mediatico. Nel sistema non vengono considerati i servizi pubblici e del Terzo Settore che svolgono funzioni di "allerta", come i servizi di strada, che operano nei contesti giovanili, di aggregazione, che fanno anche drug checking. Questi andrebbero stabilizzati e considerati almeno centri collaborativi di secondo livello, anche in questo modello proposto, criticabile in quanto burocratico e verticistico.

È inoltre criticabile che per l'attuazione di questo articolo non vi siano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

SPORT

ART. 43. (Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)

Vengono apportate modifiche alla L.145/2018:

a) comma 630:

- nel primo periodo viene inserito, tra gli enti destinatari del finanziamento sportivo, il CIP (Comitato Italiano Paralimpico). La quota di finanziamento passa da 410.000.000 a 438.761.503 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034.
- nel secondo periodo viene indicato l'importo pari a 28.761.503 di euro da destinare al CIP (L'importo indicato lascia invariato a 410.000.000 di euro il finanziamento del CONI).

b) comma 630-bis:

- nel primo periodo viene inserito il CIP. Le quote di finanziamento vengono divise in due step: dall'anno 2026 all'anno 2034 438.761.503 di euro annui; a decorrere dall'anno 2035 422.165.697 di euro annui.
- nel secondo periodo viene inserito il CIP e il finanziamento di 28.761.503 di euro annui dall'anno 2026 all'anno 2034 e di 12.165.697 di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

c) Il comma 632: viene sostituito prevedendo che le entrate indicate al comma 630 e 630-bis sono accertate con DM del ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora le entrate siano superiori all'importo di 438.761.503 di euro fino all'anno 2034, e all'importo di 422.165.697 di euro annui a decorrere dall'anno 2035, con DPCM la differenza è attribuita al bilancio autonomo della PdC.

Il comma 2 abroga, dall'anno 2025, l'autorizzazione di spesa prevista dall'art 1 comma 190 della legge 190/2014 che prevedeva, per il finanziamento delle attività istituzionali del CIP, la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Commento

Nella manovra non ci sono novità particolari per il mondo dello sport.

Le previsioni di spesa riguardano principalmente i grandi eventi e favoriscono l'avviamento allo sport delle persone con disabilità attraverso l'acquisto di ausili.

La grande assente è una politica di investimento per la disabilità sensoriale, psichica e intellettiva e per la completa accessibilità delle strutture sportive.

Non si comprendono le ragioni della modifica del comma 632.

In particolare, non riteniamo necessario aver esplicitato i beneficiari delle risorse eccedenti: precedentemente la rimodulazione era disposta dalla Autorità governativa competente in materia di Sport.

ART. 44

(Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

Per gli anni 2025-2026-2027 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo viene incrementato di 15 mln di euro per ciascun anno.

Dotazione di partenza: 10,5 mln di euro a decorrere dall'anno 2021.

Commento

Viene previsto l'incremento per favorire l'avviamento allo sport delle persone con disabilità attraverso l'acquisto di ausili. Si auspica un maggior investimento anche per la disabilità sensoriale, psichica e intellettiva. Sarebbe necessario trovare risorse adeguate alla completa accessibilità delle strutture sportive (identico al commento precedente).

ART. 45

(Paralimpiadi Milano-Cortina 2026)

L'articolo 45 stabilisce l'istituzione di un fondo con dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano – Cortina 2026. Con successivo DPCM si procederà al riparto delle risorse.

Commento

Difficile valutare se le risorse siano sufficienti allo scopo, soprattutto se dovessero servire per migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi preesistenti.

ART. 46

(Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale)

L'art 46 prevede il rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale, la cui dotazione è incrementata di:

- 50 mln di euro per l'anno 2026,
- 40 mln di euro per l'anno 2027.

Commento

L'incremento risulta utile per il finanziamento di futuri investimenti nel settore sportivo e culturale.

MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Sul pubblico impiego, oltre alle misure sulla contrattazione, anche sull'occupazione ritroviamo il ritorno alle politiche di austerità che hanno inflitto danni a tutto il sistema. Con le misure in questione si colpiscono gli enti che hanno più bisogno di nuove assunzioni e si programma nei fatti lo smantellamento di molti servizi a causa dell'assenza di personale.

ART. 20.

(Disposizioni in materia di personale della giustizia)

La riforma relativa all'efficientamento dei procedimenti civili e penali è indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento. L'art. 20, in materia di personale della giustizia, prevede la stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori assunti a tempo determinato in base a uno dei decreti legge PNRR (DL 80/21 art. 13) e che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento fra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell'Area dei Funzionari e di 400 unità nell'Area degli Assistenti del CCNL 2019- 2021 Comparto Funzioni Centrali. È autorizzata la spesa di 68.176.819 di euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Commento

La stabilizzazione di personale va considerata positivamente, ma va comunque sottolineato che la decorrenza dell'assunzione sarà a partire dal 2026, mentre le difficoltà operative del sistema giustizia si evidenziano da tempo.

Art. 21

(Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale)

Tenuto conto degli impegni derivanti dall'attuazione delle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, incluse quelle relative alla disabilità, si prevede l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale all'interno dell'INPS, incrementando così la dotazione organica della dirigenza di prima fascia. Parallelamente, viene prevista la soppressione di un numero equivalente di posizioni dirigenziali di livello non generale, in modo da mantenere l'equivalenza finanziaria e rispettare le facoltà assunzionali disponibili secondo la legislazione vigente, senza generare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Con un decreto congiunto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e del ministero dell'Economia e delle Finanze, sarà stabilita la percentuale delle somme riscosse in via definitiva derivanti da attività di controllo ispettivo e amministrativo. Tali attività sono connesse a sanzioni civili per omissioni ed evasioni contributive, lettere di compliance e atti di accertamento dell'INPS, recentemente riformati o introdotti dal decreto-legge 19/2024, noto come PNRR bis. Le somme così raccolte saranno destinate al potenziamento della capacità amministrativa dell'INPS a partire dal 2025.

Commento

Si tratta di un intervento limitato esclusivamente all'INPS – che ha una situazione specifica – e non prevede misure analoghe per tutti gli enti. Sarebbe necessaria una verifica attenta sugli altri Enti pubblici che necessitano di interventi simili, al fine di garantire un potenziamento omogeneo della capacità amministrativa nell'intero settore pubblico.

SICUREZZA E LEGALITA'

Le scelte del Governo verso il comparto sicurezza sono sbagliate e non rispondono adeguatamente alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori in divisa. Le risorse destinate al salario accessorio del personale di sicurezza risultano insufficienti per garantire un adeguato recupero del potere d'acquisto.

Sul fronte operativo, l'impiego dei militari in compiti di sorveglianza urbana continua a rappresentare una soluzione emergenziale che, se resa permanente, rischia di distorcere il ruolo delle Forze armate. Ribadiamo ancora una volta che la sicurezza pubblica dovrebbe essere garantita dal personale delle Forze di polizia, adeguatamente formato per il controllo del territorio. La presenza dell'Esercito in contesti civili non può essere una risposta strutturale ai bisogni di sicurezza urbana, e serve invece un impegno per rafforzare il personale civile preposto a questi compiti, attraverso assunzioni e formazione specifica.

Inoltre, le scelte del Governo relative al turnover e all'età pensionabile non rispondono alla necessità di un ricambio generazionale. L'innalzamento dell'età per il pensionamento non tiene conto delle esigenze operative e dei limiti fisici legati a questo tipo di impiego, e si rende necessario un piano straordinario di assunzioni per garantire una forza giovane, in grado di affrontare le sfide crescenti in materia di sicurezza.

Nonostante i continui slogan e proclami di attenzione per il comparto sicurezza, la situazione non fa che peggiorare. Chiediamo quindi, ancora una volta, un rafforzamento strutturale del comparto e l'adozione di misure che rispondano concretamente alle necessità operative e alle aspettative salariali dei lavoratori, in un'ottica di sostenibilità ed efficienza.

Infine, il mancato stanziamento di investimenti e risorse per il riuso sociale dei beni confiscati nella legge di bilancio rappresenta una grave mancanza, poiché limita il sostegno ad attività e progetti di utilità pubblica che potrebbero generare valore per le comunità e favorire il recupero sociale ed economico dei territori colpiti dalla criminalità.

ART. 90.

(Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio per gli anni 2025, 2026 e 2027)

L'articolo proroga fino al 31 dicembre 2027 l'impiego di 6.000 militari nel progetto Strade Sicure, per una spesa complessiva annuale di 198.392.899 di euro. Inoltre, per garantire i controlli presso le principali stazioni ferroviarie, il contingente militare sarà incrementato di 800 unità all'anno fino al 2027, comportando una spesa aggiuntiva di 40.489.485 di euro annui.

Commento

Abbiamo sempre espresso una posizione contraria a queste disposizioni, ritenendo che la sicurezza del territorio debba essere affidata esclusivamente alle Forze di polizia, le quali possiedono la formazione e le competenze specifiche per svolgere questo compito in modo professionale ed efficace. L'Esercito, al contrario, ha funzioni ben diverse che non dovrebbero essere ridotte alla gestione della sicurezza civile nelle città e presso le infrastrutture.

Affidare compiti di sorveglianza a personale militare in contesti civili è, a nostro avviso, una soluzione temporanea e non risolutiva che non risponde alle vere esigenze di sicurezza del Paese. La nostra richiesta è di investire piuttosto nel rafforzamento delle Forze di polizia, garantendo l'assunzione di personale stabile e qualificato, così da costruire un sistema di sicurezza urbano più professionale, efficace e sostenibile.

In un momento in cui le risorse pubbliche sono limitate e le esigenze sociali aumentano, è fondamentale puntare su politiche che promuovano la coesione sociale e che sostengano interventi strutturali per prevenire situazioni di insicurezza. Ribadiamo la necessità di una strategia di sicurezza fondata su professionalità adeguate, anziché su soluzioni emergenziali e costose che coinvolgono l'Esercito in ruoli per i quali non è stato concepito.

DIFESA

ART. 91. (Rifinanziamento del NATO Innovation Fund)

Viene autorizzata una spesa di 7.726.500 di euro annui, dal 2025 al 2027, per sostenere la partecipazione dell'Italia al NATO Innovation Fund, istituito per promuovere l'innovazione tecnologica in ambito di difesa. Questo finanziamento, che si inserisce in una serie di impegni verso la NATO già stabiliti con la legge di bilancio 2022, su cui avevamo già espresso un giudizio negativo, considerandola una scelta discutibile e non priva di contraddizioni.

Commento

In un momento in cui le risorse pubbliche dovrebbero prioritariamente supportare politiche di sviluppo sociale, industriale e di transizione ecologica, la destinazione di fondi a iniziative di innovazione militare rischia di distrarre investimenti dai settori strategici per il benessere collettivo e la coesione sociale. In particolare, ci preoccupa l'assenza di un vero dibattito pubblico sulla destinazione di risorse nazionali verso iniziative di ricerca e sviluppo in campo militare, quando vi sono molteplici urgenze nazionali, come la sanità, l'istruzione e il lavoro, che avrebbero necessità di finanziamenti stabili e adeguati.

Ribadiamo quindi la necessità di una riflessione più ampia e trasparente sugli impegni internazionali in materia di difesa e sicurezza, con particolare attenzione a una valutazione degli effetti sul tessuto sociale ed economico del Paese.

FONDI

ART. 120.

(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)

È istituito un Fondo con una dotazione complessiva di 24 miliardi di euro di cui: 3,500 per il 2027; 2,000 per il 2028; 1,000 per il 2029; 2,500 per le annualità 2030-2031-2032- 2033-2034-2035-2036.

Segnaliamo che il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico pari a 33,787 è incrementato di 126,6 mln di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036.

La ripartizione di tale incremento avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania.

Ricordiamo che tutte le risorse 2024, 2025 e 2026, pari a 510 milioni di euro, destinate dal Piano Complementare a tale misura erano state cancellate dal DL 19/24.

Commento

È bene sottolineare che per quanto concerne gli investimenti in infrastrutture, la legge di bilancio opera un forte ridimensionamento, prevedendo fino al 2036 una spesa complessiva di 5,514 miliardi, con media annuale di spesa di soli 551,4 mln di euro. A questo va aggiunto che le coperture di spesa, per investimenti, inizieranno a decorrere dal 2027, mentre per le annualità 2025 e 2026 non è previsto nulla. Questo conferma ancora di più che tutte le infrastrutture non finanziate con il Pnrr non avranno risorse necessarie per essere realizzate. Inoltre, le ingenti risorse stanziare per il ponte sullo stretto di Messina dalla Legge di Bilancio dello scorso anno renderanno impossibile un adeguamento delle infrastrutture del Mezzogiorno, la cui separazione dal resto del Paese è destinata ad aumentare.

ART. 123

(Fondo per l'immigrazione)

Si prevede che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, relative alle spese di attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e accoglienza, siano incrementate di 200 mln per l'anno 2025. Si segnala inoltre, all'articolo 32, che i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno sono destinati al Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i paesi di origine o di provenienza.

Commento

Questa disposizione normativa conferma l'approccio punitivo del Governo nelle politiche per l'immigrazione, perché utilizza i contributi per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno al solo fine di incrementare il fondo rimpatri.

RIFINANZIAMENTI, DEFINANZIAMENTI, RIPROGRAMMAZIONI

In base alle norme in vigore, alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio deve essere allegato un prospetto conoscitivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti da riprogrammazioni e da variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti).
Le scelte operate dal governo sono assai significative.

Innanzitutto, dal quadro complessivo delle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) emergono tagli nel triennio 2025-2027 pari a oltre 7,7 miliardi di euro.

	2025	2026	2027	TOTALE
DEFINANZIAMENTI	-9.438.517.202	-7.042.892.128	-6.279.515.944	-22.760.925.274
RIFINANZIAMENTI	4.891.445.000	4.854.945.000,00	5.275.695.000,00	15.022.085.000
TOTALE	-4.547.072.202	-2.187.947.128	-1.003.820.944	-7.738.840.274

Poco significative le risorse delle riprogrammazioni.

	2025	2026	2027
RIPROGRAMMAZIONI	-159.930.799	206.439.829	-229.459.758

Sui definanziamenti l'intervento più pesante è il taglio di 4,6 miliardi di euro degli incentivi per l'acquisto di veicoli o inquinanti.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	DL n. 17 del 2022 art. 22 c. 1 "FONDO PER LA TRANSIZIONE VERDE, LA RICERCA, GLI INVESTIMENTI DEL SETTORE AUTOMOTIVE E PER IL RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI NON INQUINANTI"	-4.623.118.328 (fino al 2030) di cui: 2025: -562.186.388 2026: -812.186.388 2027: -812.186.388 2028: -812.186.388 2029: -812.186.388 2030: -812.186.388
---	--	--

Invece sono **rifinanziate per circa 35 miliardi di euro fino al 2039 le spese militari**: 22,5 miliardi a favore del Ministero della difesa e 12,594 miliardi in favore del MIMIT. Di seguito gli interventi più importanti.

MINISTERO DELLA DIFESA	DLG n. 66 del 2010 art. 608 "SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA"	1,5 miliardi all'anno in più fino al 2039
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 "PROGRAMMI TECNOLOGICI PER LA DIFESA AEREA NAZIONALE"	2025: 440.000.000 2026: 415.000.000 2027: 500.000.000 Ulteriori 4,95 miliardi fino al 2039
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 95 p. 3 "CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI FREMM"	2025: 325.000.000 2026: 346.000.000 2027: 325.000.000 Ulteriori 2,3 miliardi fino al 2039
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 37 "CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE"	2025: 157.000.000 2026: 192.000.000 2027: 245.000.000 Ulteriori 1,049 miliardi fino al 2039

Ridotte le risorse della "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali".

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	L n. 88 del 1989 art. 37 "GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI" - (Cap-pg: 4339/1)	-1,919 miliardi dal 2025 al 2029
--	---	----------------------------------

Anche il Piano Nazionale Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, istituito con il decreto-legge 59/21, subisce con il ddl di bilancio una serie rilevante di interventi in termini di definanziamenti e di riprogrammazioni delle misure previste. Appare chiaro che il PNC sta diventando per il governo Meloni un tesoretto da deprecare ogni qualvolta si rende necessario. I tagli sono pari a circa 958 mln di euro.

DEFINANZIAMENTI	2025	2026	2027	2028 e seguenti
FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	-526.475.661	-242.365.971	-80.000.000	-110.000.000

La riprogrammazione di interventi del PNC è pari a quasi 825 mln di euro.

RIPROGRAMMAZIONI	2025	2026	2027	2028 e seguenti
FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	-345.930.799	-117.560.171	-361.459.758	824.950.728